



VALERIA GARAU

La riforma degli strumenti di tutela civile della vittima di violenza in famiglia. Profili processuali.

Il contributo esamina le disposizioni in materia di violenza domestica e di genere introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 nell'ambito del nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, anche alla luce dei correttivi apportati dal d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. La riforma ha contribuito a consolidare il sistema di tutela civile della vittima di violenza familiare, predisponendo, nell'ambito del nuovo rito unificato, una tecnica di tutela differenziata (artt. 473-bis.40-46 c.p.c.) applicabile ai procedimenti in cui siano allegati fatti di violenza o abuso. La disciplina è diretta sia a tutelare la parte contro i rischi di vittimizzazione secondaria insiti nel processo, sia a imprimere maggiore celerità e incisività nell'accertamento degli abusi. L'indagine considera altresì le modifiche apportate alla disciplina degli ordini di protezione previsti dalla l. 4 aprile 2001, n. 154, soffermandosi sui meccanismi di coordinamento con le misure adottate in sede penale e sui rapporti con i provvedimenti interinali che il giudice può adottare ai sensi degli artt. 473-bis.15 e 473-bis.22 c.p.c.

This contribution examines the provisions on domestic or gender-based violence introduced by Legislative Decree No. 149 of 10 October 2022 as part of the new proceedings concerning individuals, minors and families, also considering the amendments made by Legislative Decree No. 164 of 31 October 2024. The reform has contributed to consolidating the system of civil protection for victims of domestic violence, establishing, within the new unified procedure, a differentiated protection technique (Articles 473-bis.40-46 of the Italian Code of Civil Procedure) applicable to proceedings involving acts of violence or abuse. The legislation aims both to protect the party against the risks of secondary victimisation inherent in the process and to make the investigation of abuse faster and more effective. The investigation also considers the changes made to the rules on protection orders provided for by Law No. 154 of 4 April 2001, focusing on the mechanisms for coordination with the measures adopted in criminal proceedings and on the relationship with the interim measures that may be adopted by the judge pursuant to Articles 473-bis.15 and 473-bis.22 of the Italian Code of Civil Procedure.

SOMMARIO: 1. La tutela della vittima di violenza domestica nell'ambito della disciplina del "nuovo" rito unitario della famiglia; 2. La «corsia preferenziale» in presenza di allegazioni di fatti di violenza o abuso familiare. L'ambito di applicazione; 2.1. Le disposizioni sul procedimento; 2.2. I poteri istruttori del giudice; 3. Le misure civili di protezione: profili dinamici; 3.1. I rapporti tra gli ordini di protezione e i provvedimenti interinali di cui agli artt. 473-bis.15 e 473-bis.22 c.p.c.; 3.2. Le modalità di attuazione e i rimedi; 4. Brevi considerazioni conclusive.

1. La tutela della vittima di violenza domestica nell'ambito della disciplina del "nuovo" rito unitario della famiglia

Muovendo dalla «consapevolezza che il contrasto alla violenza domestica non si realizza soltanto con le norme penali, ma anche, e forse soprattutto, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili [...]»¹, nel quadro del più ampio intervento di riforma del processo civile, il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149², in attuazione dei criteri di delega dettati dalla legge 26 novembre 2021, n. 206³, ha introdotto nuovi strumenti di tutela delle vittime di violenza familiare, destinati ad affiancarsi alle misure di protezione già vigenti.

In tal modo, peraltro, si è data attuazione ai principi sanciti dalla Convenzione di Istanbul⁴, attraverso specifiche disposizioni dettate per i procedimenti familiari in cui siano allegati condotte di «violenza domestica o di genere», dirette a prevenire l'esposizione della parte abusata a rischi di vittimizzazione secondaria⁵ e ad assicurare il celere accertamento dei fatti di violenza allegati in giudizio⁶. Le disposizioni di nuovo conio intendono in tal modo garantire l'adozione quanto più tempestiva di provvedimenti necessari alla tutela della "vittima" e dei minori, anche in ordine alla regolamentazione dei rapporti familiari e all'esercizio della responsabilità genitoriale⁷.

¹ Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, p. 71.

² V. art. 3, comma 33, del d.lgs. n. 149/2022, su cui sono intervenuti, da ultimo, i correttivi posti dal d.lgs. n. 164/2024.

³ Nello specifico, cfr. i criteri di delega dettati dall'art. 1, comma 23, lett. b), f), l), m), n), p), t) e ff), della l. n. 206/2021.

⁴ Il riferimento è alla *Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011 e sottoscritta dal nostro Paese il 27 settembre 2012. Per un'analisi, cfr., R. SENIGAGLIA, *La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne e domestica tra ordini di protezione e responsabilità civile endofamiliare*, in *Riv. dir. priv.*, 1, 2015, pp. 111 e ss. Per quanto concerne l'attuazione dei principi della Convenzione di Istanbul in sede civile, v. anche *Id.*, *L'adeguamento dell'ordinamento civile ai principi della Convenzione di Istanbul sulla violenza domestica e di genere a opera della Riforma Cartabia*, in *Famiglia*, 1, 2024, pp. 13 e ss. Su tali profili, in giurisprudenza, da ultimo, cfr. Cass. 21 febbraio 2025, n. 4595.

⁵ Cfr. la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 71, ove si evidenzia come «[l']allarmante diffusione della violenza di genere e domestica [abbia] indotto il legislatore delegante a prevedere numerosi principi di delega finalizzati a evitare il verificarsi, nell'ambito dei procedimenti civili e minorili, aventi ad oggetto la disciplina delle relazioni familiari, ed in particolare, l'affidamento dei figli minori, di fenomeni di vittimizzazione secondaria». Sul tema, cfr. C. IRTI, *Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1, 2023, pp. 225 ss. e, in particolare, pp. 226. L'Autrice osserva come «la sede processuale rappresent[ri] – in termini materiali così come simbolici – il luogo di massima esposizione della vittima all'azione della giustizia, a quell'insieme di procedure burocratiche, amministrative, medico legali e più strettamente giuridiche che, se condotte in assenza di adeguati accorgimenti, anche procedurali, lungi dall'essere funzionali alla tutela della vittima, finiscono per produrle una condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio psicologico e sociale, dando séguito a una serie di fenomeni oggi riconosciuti nell'espressione "vittimizzazione secondaria"». Sui rischi di vittimizzazione secondaria insiti nel processo, v. ampiamente, *infra*.

⁶ In questo senso, cfr. ancora Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 71, rileva che «le norme in esame prevedono [...] che in presenza di allegazioni di violenza o di abuso, il procedimento venga trattato secondo una disciplina processuale connotata da specialità con il fine di verificare, già dalle prime fasi processuali, la fondatezza o meno delle allegazioni [...]».

⁷ In ottemperanza all'art. 31 della Convenzione di Istanbul, ai sensi del quale gli Stati contraenti si impegnano ad adottare misure che assicurino che, nell'ambito dei procedimenti che dispongono in ordine alla custodia e alle modalità di visita dei

Invero, già la legge 4 aprile 2021, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», aveva introdotto nel nostro ordinamento un articolato sistema di misure di protezione, strutturato su di un doppio binario di tutela, sia civile sia penale, senza prevedere, tuttavia, un intervento sistematico sulla disciplina processuale⁸.

In particolare, sul versante civilistico, a tutela della libertà e dell'integrità, fisica e morale, di coloro che, nell'ambito familiare, fossero oggetto di violenze o di abusi, il legislatore aveva introdotto gli ordini di protezione di cui agli ormai abrogati artt. 342-*bis* e 342-*ter* c.c. e 736-*bis* c.p.c.⁹. Sul versante penalistico, la medesima fonte aveva previsto la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, disciplinata dall'art. 282-*bis* c.p.p.¹⁰, «coincidente per contenuto e afflittività» alle misure di protezione disposte in sede civile¹¹, ma adottabile in presenza delle condizioni generali di applicabilità delle misure cautelari di cui all'art. 273 c.p.p.¹².

figli, siano presi in considerazione gli episodi di violenza che rientrano nel campo di applicazione della convenzione e che l'esercizio dei diritti di visita e di custodia non comprometta i diritti e la sicurezza della vittima.

⁸ Cfr. C. IRTI, *Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e processo civile*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1, 2023, pp. 225 ss. e, in particolare, pp. 226. L'Autrice osserva come «la sede processuale rappresent[i] – in termini materiali così come simbolici – il luogo di massima esposizione della vittima all'azione della giustizia, a quell'insieme di procedure burocratiche, amministrative, medico legali e più strettamente giuridiche che, se condotte in assenza di adeguati accorgimenti, anche procedurali, lungi dall'essere funzionali alla tutela della vittima, finiscono per produrle una condizione di ulteriore sofferenza e oltraggio psicologico e sociale, dando séguito a una serie di fenomeni oggi riconosciuti nell'espressione “vittimizzazione secondaria”». Sui rischi di vittimizzazione secondaria insiti nel processo, v. ampiamente, *infra*.

⁹ Volti a reprimere la condotta abusante e a prevenirne la reiterazione attraverso il divieto imposto all'autore della stessa di rimanere nella casa familiare e di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle “vittime”, con la possibilità di ingiungere il pagamento di un assegno periodico a favore dei conviventi che rimangano sprovvisti di mezzi adeguati. Per un'analisi più approfondita del regime antecedente alla l. n. 154/2001 e sul sistema del doppio binario istituito da quest'ultima, cfr., *ex multis*, A.R. EREMITA, *Ordini di protezione familiare e processo civile*, Napoli, 2019, pp. 17 ss. In argomento, E. CAMILLERI, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, in *L'udienza presidenziale nel procedimento di separazione e divorzio*, a cura di M.A. ASTONE e G. BASILICO, Milano, 2022, pp. 281 ss. e, in particolare, p. 282, evidenzia come «l'intervento legislativo del 2001 – al di là dei ritocchi successivi – [abbia] colmato senza dubbio una lacuna del nostro sistema divenuta sempre più vistosa e grave – anche a paragone di altre esperienze nazionali – in ragione del crescente allarme sociale destato dalle violenze in ambito domestico».

¹⁰ A tale intervento ha fatto séguito, con la l. n. 38/2009, l'introduzione della misura cautelare coercitiva ex art. 282-*ter* c.p.p., concernente il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Con essa, inoltre, il legislatore è intervenuto sulla disciplina relativa alla durata massima dell'ordine di protezione, portandola dagli originari sei mesi agli attuali dodici.

¹¹ Così F. AULETTA, *Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della legge n. 154/2001*, in *Fam. e dir.*, 3, 2023, pp. 294 ss. e, in particolare, p. 296. Ai sensi dell'art. 282-*bis*, commi 1 e 2, c.p.p., invero, «[c]on il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni».

¹² Secondo la lettera dell'art. 273 c.p.p.: «Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. [...] Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una

La legge 6 novembre 2003, n. 304, aveva ulteriormente consolidato il sistema in parola, escludendo la sussidiarietà della misura civile rispetto a quella penale¹³, rendendo così esperibile l'azione di protezione civile non soltanto nell'ipotesi di condotte non integranti fattispecie incriminatrici, ma anche a fronte di fatti costituenti reato, perseguibili sia a querela di parte sia d'ufficio¹⁴. Nei termini prospettati, ove la condotta (gravemente) pregiudizievole integrasse anche gli estremi di una fattispecie delittuosa¹⁵, la misura di protezione poteva essere adottata, in via concorrente, in entrambe le sedi processuali, con conseguente rischio, peraltro, di pronunce contraddittorie o tra loro confliggenti¹⁶. In un tale scenario, il decreto legislativo n. 149/2022 ha portato a compimento il sistema di tutela della vittima di violenza familiare non soltanto attraverso modifiche puntuali alla disciplina degli ordini di protezione e l'introduzione di parziali meccanismi di coordinamento tra le misure adottate in sede civile e quelle disposte in sede penale¹⁷, ma altresì intervenendo per la prima volta sulla disciplina dei processi familiari, innanzitutto mediante la previsione di una «corsia preferenziale», dedicata alla trattazione delle cause in cui siano allegati abusi e violenze¹⁸.

Le previsioni si inseriscono nell'ambito dei più ampi interventi realizzati in materia di giustizia familiare, finalizzati alla «razionalizzazione» e al superamento della frammentarietà del sistema, mediante l'introduzione di un modello processuale unitario destinato a trovare applicazione in tutti i «procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle

causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata».

¹³ L'art. 342-bis c.c., oggi abrogato, stabiliva un rapporto di sussidiarietà tra la misura di protezione civile e quella penale. Con l'art. 1 della l. n. 304/2003, il legislatore ha escluso la sussidiarietà della misura civile rispetto a quella penale, attraverso l'eliminazione dal testo dell'art. 342-bis c.c. dell'inciso [qualora il fatto non costituisca reato]. Per alcune considerazioni sulle conseguenze riconducibili all'operatività del meccanismo di sussidiarietà originariamente previsto dall'art. 342-bis c.c., v. F. AULETTA, *L'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari (art. 736-bis c.p.c.)*, in *Riv. dir. proc.*, 4, 2001, pp. 1045 ss. e, in particolare, p. 1046.

¹⁴ Secondo A.R. EREMITA, *Ordini di protezione familiare e processo civile*, cit., p. 44, il giudice civile avrebbe dovuto «soltanto accertare l'effettiva sussistenza, in capo al ricorrente, di un grave pregiudizio all'integrità fisica o morale, addebitabile alla condotta del familiare denunciato, prescindendo da qualunque considerazione relativa alla sussistenza o meno di un'ipotesi di reato, perseguibile a querela di parte o d'ufficio, ai fini della procedibilità della domanda dinanzi lui».

¹⁵ E fossero soddisfatti i limiti di pena previsti dall'art. 280 c.p.p.

¹⁶ Invero, se si eccettua quanto disposto in ordine al pagamento dell'assegno periodico di cui all'art. 282-bis, comma 3, c.p.p., la l. n. 154/2021 non aveva previsto specifici meccanismi di raccordo tra le misure di protezione adottate dall'autorità giudiziaria penale e da quella civile. Per ulteriori riflessioni sull'argomento, cfr. F. TOMMASEO, *Sulla tutela delle vittime di violenza domestica nei rapporti fra giustizia civile e penale*, in *Fam. e dir.*, 12, 2024, pp. 1163 ss. e, in particolare, pp. 1171 ss.

¹⁷ Nel dare attuazione ai criteri direttivi dettati dalla l. n. 206/2021, il legislatore delegato ha previsto specifiche «modalità di coordinamento» tra le autorità giudiziarie, attraverso la modifica dell'art. 69-bis disp. att. c.p.p. e l'introduzione di disposizioni *ad hoc* nell'ambito della disciplina dei procedimenti in materia familiare. Su tali profili, v. ampiamente *infra*.

¹⁸ Sottolinea tale aspetto, tra le altre, Cass. 30 aprile 2024, n. 11631, ove si afferma che «solo con la recente riforma del processo civile, introdotta con il d.lgs. n. 149 del 2022, sono state previste specifiche disposizioni processuali per la trattazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie in cui vi siano condotte di violenza domestica e di genere (cfr. gli artt. 473-bis.40 e ss. c.p.c.)». In ambito penale, l'ultimo intervento del legislatore è rappresentato, invece, dalla l. n. 168/2023, che ha modificato la disciplina introdotta dalla l. n. 69/2019, ovvero dal c.d. «codice rosso».

famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni¹⁹, comprese le «domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari»²⁰. Nell'opera di "edificazione" del nuovo rito, il legislatore ha, dunque, riconosciuto specifica rilevanza alle fattispecie di violenza e abuso domestico, dettando una disciplina speciale, derogatoria e integrativa delle disposizioni generali del procedimento unificato, che attribuisce al giudice ampi poteri officiosi diretti ad assicurare una tutela effettiva alla parte vittima di violenze²¹.

In particolare, nell'ambito del titolo IV-bis del libro II del codice di rito, dedicato al «procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie», la sezione I delle «disposizioni speciali» di cui al capo III, è dedicata alla «violenza domestica o di genere» (artt. 473-bis.40/473-bis.46), mentre la sezione VII reca la disciplina degli «ordini di protezione contro gli abusi familiari» (artt. 473-bis.69/473-bis.72) nella quale sono confluite con (alcune) modifiche le disposizioni di cui agli articoli 342-bis e 342-ter c.c. e 736-bis c.p.c. contestualmente abrogati.

¹⁹ Cfr. il criterio di delega dettato dall' art. 1, comma 23, lett. a), della l. n. 206/2021, che dispone la realizzazione di un "rito unificato" applicabile ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, «con esclusione dei procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, dei procedimenti di adozione di minori di età e dei procedimenti attribuiti alla competenza delle sezioni istituite dal decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46». A. GRAZIOSI, *Luci e ombre del nuovo processo di famiglia*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2, 2023, pp. 425 ss. e, in particolare, p. 427, osserva come «l'enorme importanza di questa scelta normativa» risieda non solo «nell'aver semplificato e razionalizzato il sistema complessivo della tutela dei diritti in ambito familiare, che fino ad oggi era popolato (ed intasato) da una pluralità di riti e procedimenti l'uno differente dall'altro», ma anche «nell'aver finalmente colmato la grave disparità di trattamento processuale tra figli nati all'interno e figli nati al di fuori del matrimonio, che ancora gravava sul nostro ordinamento giuridico». Con il d.l. n. 117/2025, il legislatore ha ulteriormente prorogato, invece, l'entrata in vigore delle norme relative all'istituzione del tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie. La letteratura sul rito speciale riformato è amplissima, tra i tanti si rimanda, anche per gli ulteriori riferimenti, a M.A. LUPOI, *I procedimenti speciali*, in *Il processo civile dopo la riforma Cartabia. D.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 aggiornato alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197)*, a cura di A. DIDONE e F. DE SANTIS, Milano, 2023, pp. 555 ss.; C. CECHELLA, *Le nuove norme sul processo e il tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *Riv. dir. proc.*, 3, 2023, pp. 1090 ss.; ID., *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, Torino, 2024; C. CEA, R. DONZELLI, V. GUIDARELLI, V. MAZZOTTA, A. NERI e G. SAVI, *Procedimenti relativi alle persone, ai minorenni e alle famiglie*, a cura di R. DONZELLI e G. SAVI, Milano, 2023; N. MINAFRA, B. POLISENO, R. DONZELLI e A. ALFIERI, *I procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie e di incapaci*, in *La riforma del processo civile*, a cura di D. DALFINO, *Gli speciali del Foro italiano*, II^a edizione, 2025, pp. 527 e ss.; M.A. LUPOI, C. BRIGUGLIO, F. MOLINARO, P. LICCI, G. ALEMANNO, V. SPERATI, G. FANELLI, M. MORGESE e F.C. MALATESTA, *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di R. TISCINI, Pisa, 2025, pp. 843 ss.

²⁰ In ragione del d.lgs. n. 164/2024 che ha ampliato l'ambito di applicazione del nuovo rito unitario in materia di famiglia anche alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari. Sul tema cfr. F. DANOVÌ, *Il decreto correttivo e la giustizia familiare e minorile: snodi risolti e questioni ancora aperte*, in *Fam. e dir.*, 12, 2024, pp. 1139 ss. e, in particolare, pp. 1142 ss.

²¹ Per questa impostazione, cfr. anche F. DANOVÌ, *Oneri probatori e poteri officiosi nel rito unitario familiare e minorile*, Torino, 2025, *passim* e, in particolare, p. 345.

2. La «corsia preferenziale» in presenza di allegazioni di fatti di violenza o abuso familiare. L'ambito di applicazione.

Come anticipato, nell'ambito del *corpus* di norme che disciplinano il “nuovo” procedimento unificato in materia familiare, il legislatore ha interamente dedicato un'intera sezione alla «violenza domestica o di genere», predisponendo una tecnica di tutela differenziata²², che trova applicazione nel caso in cui, nelle controversie disciplinate dal titolo IV-*bis*²³, siano allegati fatti che integrino «abusi familiari» o «condotte di violenza domestica o di genere» realizzati «da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori»²⁴. La specialità del rito, come anticipato, è funzionale tanto a tutelare la parte contro i rischi di vittimizzazione secondaria insiti nel processo, quanto a imprimere maggiore celerità e incisività all'accertamento delle condotte abusive, il quale assume specifico rilievo nella disciplina dei rapporti familiari e dell'esercizio della responsabilità genitoriale²⁵.

L'art. 473-*bis*.40 c.p.c., nel delimitare l'ambito di applicazione delle disposizioni in esame, non definisce in maniera puntuale le fattispecie di «abuso familiare» o di «violenza domestica o di genere» di cui riferisce, in modo da ricomprendervi ogni «forma», anche non integrante una fattispecie di reato²⁶. Ai fini dell'applicazione delle forme speciali, dunque, può assumere

²² In Cfr. F. DANOVI, *Oneri probatori e poteri officiosi nel rito unitario familiare e minorile*, cit., pp. 314 e 315. L'Autore evidenzia come, a fronte della mera allegazione di fatti che integrino «abusi familiari» o «condotte di violenza domestica o di genere», possa essere assegnata al processo «una corsia preferenziale dal punto di vista dinamico, sia in relazione alla contrazione dei termini e al superamento di altri incidenti o parentesi [...] sia in particolare in relazione al più ampio potere di impulso officioso per la determinazione della prova». V. MAZZOTTA, *Le nuove norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie tra legge delega (206/2021) e decreto delegato (149/2022)*, in [Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia](#), del 22 aprile 2023, rileva il carattere sistematico dell'intervento normativo del legislatore del 2022, «mirante a garantire non solo la punizione del colpevole del reato, ma anche la presa in considerazione dell'incidenza di condotte configuranti maltrattamenti in senso lato, quand'anche non penalmente perseguibili, nella crisi della famiglia e nell'affidamento della prole».

²³ E, segnatamente, in quelle di cui all'art. 473-*bis*.47 c.p.c., che si riferisce ai procedimenti di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento delle unioni civili, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e modifica delle relative condizioni, ai quali si applicano le disposizioni speciali della sezione II del capo III.

²⁴ Così l'art. 473-*bis*.40 c.p.c., rubricato «Ambito di applicazione».

²⁵ La specialità del rito corrisponde, dunque, a effettive esigenze di tutela e non già ad occorrenze esogene ed estemporanee, tendenza che sempre più si avverte nella legislazione processuale. Senza pretese di completezza sulla differenziazione delle tecniche si rimanda a T. CARNACINI, *Tutela giurisdizionale e tecnica del processo*, in *Studi in onore di E. Redenti*, II, Milano, 1951, pp. 695 ss.; G. VERDE, *Unicità e pluralità di riti nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.* 1984, pp. 668 ss.; G. BALENA, *Alla ricerca del processo ideale, tra regole e discrezionalità*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, pp. 342 ss., Id., *La delega per la riduzione e semplificazione dei riti*, in *Foro it.*, 2009, V, pp. 355 ss.

²⁶ Cfr. la *Relazione illustrativa*, cit., p. 72, ove si afferma che «[l]a scelta del legislatore delegato di non inserire nella norma un elenco di fattispecie nelle quali le disposizioni della Sezione I, del Capo III, debbono applicarsi discende dalla necessità di evitare che inserendo un'elencazione, sia pure esemplificativa, alcune fattispecie possano non essere ricomprese nell'ambito di applicazione delle nuove norme, che deve avere l'applicazione più ampia possibile», «[...] anche a prescindere dalla necessità di ricondurre le condotte allegate a specifiche ipotesi di reato, poiché il diverso ambito di accertamento proprio dei giudizi civili e minorili, rispetto a quelli penali, potrà far ritenere sussistenti ipotesi di violenza o di abuso rilevanti per la disciplina dell'affidamento dei minori o per l'accertamento dell'addebito della separazione, anche in presenza di cause di estinzione del reato [...] o in mancanza di condizioni di procedibilità [...]». Sul punto, cfr. A. NASCOSI, *Nuovi strumenti di tutela*

rilievo qualsiasi condotta violenta o abusante – anche isolata e non reiterata nel tempo – che arrechi pregiudizio alla parte, così che sia assicurata a quest’ultima adeguata tutela nel corso del processo e che siano adottate tempestive misure a protezione della vittima e dei minori²⁷. Ferma l’«atipicità», rimane in ogni caso necessaria un’allegazione puntuale e circostanziata delle condotte in parola funzionale a garantire al giudice di svolgere un giudizio di verosimiglianza rispetto ai fatti e alla controparte la possibilità di una difesa compiuta²⁸.

per contrastare la violenza domestica: la corsia preferenziale prevista dagli artt. 473-bis.40 ss. c.p.c., in *Dir. fam. pers.*, 4, 2023, pp. 1856 ss. e, in particolare, pp. 1059 e 1060. Secondo A.R. EREMITA, *Violenza domestica e di genere nel processo civile e riforma “Cartabia”*, cit., p. 267, «[l]’ampiezza dell’ambito applicativo sottesa alla scelta di tale formulazione denota l’intenzione del legislatore di agire su due livelli. Da un lato, il riferimento lessicale sia agli “abusi familiari” che alle “condotte di violenza domestica o di genere” sembra espressione della volontà di comprendere ogni forma di condotta pregiudizievole, non soltanto al di fuori delle fattispecie di reato, ma verosimilmente in misura maggiore persino rispetto a quella sottesa alla definizione di “abuso familiare” contenuta nella disciplina degli ordini di protezione, in cui si fa più precisamente riferimento alla condotta che “[...] è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro [...]]». In questo senso, v., ad esempio, Cass. 21 febbraio 2025, n. 4595, ove si afferma che «gli abusi familiari sono illeciti autonomi – ed autonomamente rilevanti – rispetto alle ipotesi di reato che sanzionano le condotte antigiuridiche tenute all’interno della famiglia».

²⁷ Secondo un’interpretazione conforme alla Convenzione di Istanbul e alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in base alla quale la reiterazione degli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica od economica, non costituisce una caratteristica essenziale della violenza domestica, ma solo di alcune specifiche fattispecie delittuose. Cfr., da ultimo, Corte eur. dir. uomo, 23 settembre 2025, *Scuderoni c. Italia*, § 116. Con tale sentenza, la Corte (§ 117), muovendo dalla considerazione per cui «contrairement à une interprétation de la Convention d’Istanbul selon laquelle la répétition des actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique ne constitue pas un élément essentiel pour caractériser la violence, les tribunaux italiens, en se fondant sur l’article 572 du code pénal, continuent d’exiger une dimension habituelle pour qualifier le délit de mauvais traitements au sein de la famille», evidenzia, peraltro, «l’existence d’une pratique judiciaire très répandue consistant à écarter systématiquement le caractère habituel d’un comportement violent répétitif dès lors que celui-ci est concentré sur une courte période, que les faits surviennent en fin de relation, sans antécédents déclarés, et sont alors attribués à un simple « état de colère » passager, ou que la victime a manifesté une résistance active, conduisant les juridictions à requalifier les violences en « conflit conjugal »». Con riguardo alla nozione di «abuso familiare» richiamata dall’art. 473-bis.40 c.p.c., E. CAMILLERI, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari, bilanciamento degli interessi e primato della Persona*, in *Giusti. civ.*, 1, 2022, pp. 157 ss. e, in particolare, pp. 163 e 164, osserva come «l’individuare nel pregiudizio grave – piuttosto che in una certa fisionomia della condotta che lo causa, tanto meno tipizzata *ad instar* dell’art. 572 c.p. – il presupposto oggettivo per l’adozione dell’ordine di protezione implichi che anche il singolo episodio, la singola azione, pure non reiterata, non accompagnata da precisi predicativi soggettivi (i criteri di imputazione di dolo o colpa) e finanche compiuta in difetto di capacità di intendere e volere da parte dell’autore, consenta l’adozione di specifiche misure». In questo senso, cfr., ad esempio, Trib. Bologna, 22 agosto 2019, in [Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia](#), 22 ottobre 2019, ove si ammette il ricorso allo strumento degli ordini di protezione anche in presenza di un singolo episodio di violenza a rischio di reiterazione.

²⁸ Sul rilievo attribuito alla allegazione dei fatti che configurano violenze o abusi, cfr. S. PATTI, *Norme in tema di «violenza domestica o di genere». Prime osservazioni*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 4-5, 2023, pp. 1 ss. e, in particolare, p. 2. L’Autore evidenzia che «nel caso in esame l’allegazione, dettagliata e circostanziata, acquista un peso specifico, sotto il profilo della verosimiglianza del fatto e, sia pure confortata da tenui elementi probatori, può essere considerata sufficiente per dar luogo alle misure di tutela previste dalla legge oppure per giustificare un procedimento “semplificato” e caratterizzato da ampi poteri istruttori del giudice». F. DANOVI, *Oneri probatori*, cit., p. 315, condivisibilmente osserva che il «particolare rilievo che la legge attribuisce all’allegazione dovrebbe peraltro implicare in parallelo anche un più analitico grado di precisione nella redazione degli atti, e con esso anche un correlato dovere deontologico di chiarire preliminarmente con l’assistito le reali dinamiche dell’accaduto». Sul punto L. DURELLO, *Abusi familiari e violenza domestica: profili processuali degli strumenti di*

In questa prospettiva, l'art. 473-bis.41 c.p.c., nel disciplinare il contenuto del ricorso introduttivo – con disposizione applicabile altresì alla comparsa di risposta²⁹ – prescrive che l'allegazione dei fatti di violenza debba essere corredata dall'indicazione degli eventuali procedimenti, «definiti o pendenti», aventi ad oggetto i medesimi³⁰. Ai sensi del secondo comma, in tali casi, le parti devono contestualmente produrre copia degli accertamenti e dei verbali delle sommarie informazioni e delle prove testimoniali assunte nell'ambito dei procedimenti penali, nonché i provvedimenti emessi dalle autorità giudiziaria e amministrativa³¹. Infine, l'art. 473-bis.42, comma 5, c.p.c. onera il giudice investito della controversia di richiedere al pubblico ministero e alle altre autorità competenti “informazioni” in ordine a eventuali procedimenti relativi agli abusi e alle violenze allegare, oltre che la trasmissione dei relativi atti non coperti da segreto ex art. 329 c.p.p.³². Tali previsioni rispondono all'evidente finalità di assicurare un maggiore coordinamento tra le decisioni assunte nelle differenti sedi di tutela in cui le condotte abusanti possono aver rilievo, avuto

tutela civili, in *Judicium*, 2, 2024, pp. 181 ss. e, in particolare, pp. 192 e 184, rileva come, nel contesto processuale in esame, «l'affermazione della violenza da parte della vittima [sia] diretta unicamente all'applicazione delle regole speciali della corsia privilegiata» e che «il procedimento di famiglia in cui siano allegati fatti di violenza o di abuso nei confronti della parte o del figlio minore, si potrà svolgere con alcune deroghe alle norme generali sul rito unitario al fine di pronunciare, fin dalle battute iniziali del processo, le misure più idonee a tutelare la vittima».

²⁹ In questa prospettiva, occorre osservare che l'onere di allegazione dei fatti di violenza grava su tutte le parti, compreso il pubblico ministero, legittimato attivo nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale e interventore necessario in quelli di separazione, divorzio e scioglimento dell'unione civile.

³⁰ L'art. 473-bis.41 c.p.c. richiama espressamente gli artt. 473-bis.12 e 473-bis.13 c.p.c., che disciplinano il contenuto del ricorso di parte e del pubblico ministero. Sul tema, cfr. B. POLISENO, *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *La riforma del processo civile*, a cura di D. DALFINO, *Gli speciali del Foro italiano*, II^a edizione, 2025, pp. 539 ss. e, in particolare, pp. 577 ss.

³¹ Sul contenuto degli atti introduttivi e il coordinamento tra le autorità giudiziarie e amministrative che operano, in base ai rispettivi ambiti di competenza, nella medesima vicenda, cfr., per ulteriori considerazioni, V. MAZZOTTA, *Le nuove norme per il procedimento*, cit.

³² Secondo A.R. EREMITA, *Violenza domestica e di genere nel processo civile e riforma “Cartabia”*, in *Gius. proc. civ.*, 1, 2023, pp. 263 ss. e, in particolare, p. 298, «occorre senz'altro plaudire all'espressa previsione che “istituzionalizza” il coordinamento tra le autorità giudiziarie, consentendo al giudice di chiedere al p.m. e alle altre autorità competenti informazioni e atti non coperti da segreto istruttorio, relativi ad eventuali procedimenti sulle condotte allegare». Sul punto, cfr. anche Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 71. A tale previsione fa da corollario l'art. 69-bis disp. att. c.p.p., ai sensi del quale il pubblico ministero che procede per reati commessi in danno del coniuge, del convivente o di persona legata da una relazione affettiva, deve comunicare al giudice civile, innanzi al quale sia instaurato un giudizio sulla crisi familiare o relativo alla responsabilità genitoriale, la pendenza di tali procedimenti e trasmettere copia delle ordinanze che applichino misure cautelari personali o ne dispongano la sostituzione o la revoca, nonché copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari e degli atti di indagine non coperti dal segreto di cui all'art. 329 c.p.p. Sul sistema di coordinamento previsto dal (novellato) art. 64-bis c.p.p., cfr. A. ALFIERI, *La rilevanza dei fatti di violenza nel nuovo procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *La riforma del processo civile*, a cura di D. DALFINO, *Gli speciali del Foro italiano*, II^a edizione, 2025, pp. 640 ss. e, in particolare, pp. 649 ss.

riguardo tanto all'adozione delle misure di protezione quanto alla pronuncia dei provvedimenti che disciplinano i rapporti del nucleo familiare³³.

A tal proposito deve in primo luogo osservarsi che, nell'ipotesi di concorrenza tra giurisdizione civile e penale ai fini dell'adozione di misure di protezione, l'emissione di una misura coercitiva ex art. 282-*bis* c.p.p., nelle more di un giudizio familiare in cui la stessa risulti allegata, dovrebbe indurre il giudice civile a rigettare la domanda di protezione proposta in tale sede, per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire della parte istante³⁴. Tuttavia, il rischio di provvedimenti parzialmente contraddittori non pare possa essere completamente escluso, sia nel caso in cui il giudice civile, accertata la sussistenza dell'interesse della parte a ottenere una misura protettiva non disposta in sede penale, emani un ordine di protezione comprensivo di un divieto di avvicinamento o di un ingiunzione di pagamento di assegno periodico, sia quando, in assenza di una misura cautelare disposta ai sensi dell'art. 282-*bis* c.p.p., il medesimo giudice adotti un ordine di protezione dal contenuto in parte difforme rispetto al successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria penale.

In secondo luogo, occorre evidenziare che, a fronte di fattispecie di violenza perseguibili in sede penale, qualora nei confronti di una delle parti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena o misura cautelare coercitiva, la produzione nel giudizio familiare della copia di tale provvedimento e della documentazione delle prove ivi assunte consente al giudice di disporre di un quadro indiziario esaustivo ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi tanto all'assetto dei rapporti familiari quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale³⁵.

2.1. Le disposizioni sul procedimento

Al fine di garantire il celere accertamento dei fatti di violenza allegati in giudizio e di apprestare una tutela effettiva alla parte vittima di abusi, l'art. 473-*bis*.42, comma 1, prevede, in via

³³ Finalità evidenziata dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 73. Sui meccanismi di coordinamento tra autorità giudiziarie e amministrative, v., ampiamente, F. TOMMASEO, *Sulla tutela delle vittime di violenza domestica nei rapporti fra giustizia civile e penale*, cit., pp. 1163 ss. e, in particolare, pp. 1171 ss. il quale sottolinea come l'obiettivo sia perseguito non soltanto attraverso specifici oneri di informazione gravanti sulle parti nella redazione degli atti introduttivi, ma anche e soprattutto attraverso iniziative ufficiose assunte dagli stessi organi giurisdizionali.

³⁴ Sul punto cfr. ampiamente *infra*, n. 3.

³⁵ In argomento, cfr. F. TOMMASEO, *Sulla tutela delle vittime di violenza domestica nei rapporti fra giustizia civile e penale*, cit., p. 1173. L'Autore osserva come lo scambio di informazioni tra uffici giudiziari e gli ulteriori meccanismi di coordinamento previsti dalla riforma inneschino «una dinamica che ha lo scopo di consentire al giudice civile di dare alle proprie decisioni i contenuti più appropriati sia nei giudizi sulla responsabilità genitoriale sia in quelli di separazione e divorzio dove gli effetti della accertata violenza e degli abusi influiscono specialmente sull'accoglimento della domanda di addebito e sull'affidamento dei figli, ma anche sulla quantificazione degli assegni».

generale, che il giudice possa disporre l'abbreviazione, «fino alla metà», dei termini processuali e procedere all'espletamento «senza ritardo» di tutte le attività del processo³⁶.

Ove i fatti di violenza siano allegati nel ricorso introduttivo, pertanto, l'accelerazione potrà essere impressa sin dalle prime attività, avuto riguardo in particolare ai termini previsti per la costituzione del convenuto e per la fissazione dell'udienza di comparizione³⁷; ove gli stessi siano allegati, invece, nella comparsa di risposta, il giudice potrà disporre anzitutto la riduzione di quelli previsti dall'art. 473-bis.17 c.p.c. per il deposito delle ulteriori memorie difensive³⁸.

A questo riguardo, occorre evidenziare, peraltro, che il carattere inviolabile delle situazioni giuridiche incise dalle condotte violente induce a ritenere che le stesse – qualora, per esempio, siano realizzate ovvero si intensifichino nel corso (o per effetto dell'instaurazione) dello stesso giudizio familiare³⁹ – possano essere allegate anche in un momento successivo alla fase introduttiva del giudizio⁴⁰. In particolare, nell'ambito delle memorie difensive ex art. 473-bis.17 c.p.c., finanche emergere in udienza, nel corso dell'interrogatorio libero delle parti, oltre che poter essere veicolate per la prima volta anche in appello⁴¹. Ne consegue la facoltà per il

³⁶ Cfr. A.R. EREMITA, *Violenza domestica e di genere nel processo civile e riforma "Cartabia"*, cit., p. 271, la quale rileva che «[l]a norma non specifica a quali termini il legislatore intenda riferirsi, sicché tale previsione dovrebbe avere carattere generale e riferirsi a tutti i termini processuali» e che «[t]ale interpretazione [sarebbe] suggerita dalla stessa relazione illustrativa della riforma, nella quale il legislatore ha cura di precisare che il giudice potrà "disporre l'abbreviazione di tutti i termini fino alla metà"».

³⁷ Ai sensi dell'art. 473-bis.14, commi 2 e 3, c.p.c., la costituzione del convenuto deve avvenire almeno trenta giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti e tra il giorno del deposito del ricorso e quest'ultima non devono intercorrere più di novanta giorni.

³⁸ Sulla congruità del termine ivi assegnato all'attore per replicare alle eccezioni del convenuto e alle sue eventuali domande riconvenzionali, v., da ultimo, Corte cost., 10 ottobre 2025, n. 146 ove si afferma che tale termine, «pur se breve, in linea con gli obiettivi di politica del diritto perseguiti dal legislatore, improntati alla celere definizione dei giudizi, non eccede il margine della manifesta irragionevolezza, in quanto non rende impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa». La sentenza può leggersi, tra l'altro, in *Fam. e dir.*, 2025, pp. 1083 ss. con nota adesiva di F. DANOVI.

³⁹ Sul punto, cfr. anche Corte eur. dir. uomo, 23 settembre 2025, n. 6045/24 *Scuderoni c. Italia*, § 104, in www.dirittifondamentali.it, con nota redazionale, ove si afferma che «les violences contre les femmes et les enfants connaissent fréquemment une recrudescence à la suite d'une séparation» e che «[l]es modalités de fixation des droits de visite et d'hébergement constituant un instrument récurrent de perpétuation des violences tant physiques que psychologiques. Elles sont en effet régulièrement instrumentalisées dans le but d'exercer une emprise persistante sur l'ex conjointe, ce qui a pour effet de transformer les contacts entre les deux parents en une forme de violence post-séparation».

⁴⁰ Le preclusioni iniziali operano invero per le controversie relative a diritti disponibili. Per un'analisi approfondita sui "regimi" del nuovo rito unitario, a seconda che vengano in considerazione diritti disponibili o indisponibili, si rimanda a F. DANOVI, *Diritti indisponibili e variabilità del thema decidendum e del thema probandum*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 4-5, 2023, pp. 1144 ss.; Id., *Oneri probatori e poteri officiosi nel rito unitario familiare e minorile*, cit., p. 131, che riconduce la previsione di un modello processuale scandito da rigide preclusioni all'esigenza di contrarre i tempi di risposta giudiziale, evidenziando, al contempo, la previsione da parte del legislatore di «corsie semplificate» per le «ipotesi di particolare gravità e pregiudizio», tra cui richiama espressamente quelle di violenza domestica e di genere.

⁴¹ Ai sensi dell'art. 473-bis.19, comma 1, c.p.c., invero, «[l]e decadenze previste dagli articoli 473-bis.14, 473-bis.16 e 473-bis.17 operano solo in riferimento alle domande aventi a oggetto diritti disponibili». Con riguardo al grado di appello, poi,

giudice di disporre l'abbreviazione dei termini relativi agli adempimenti immediatamente successivi, avuto riguardo altresì alla (eventuale) fissazione dell'udienza di assunzione dei mezzi di prova e dell'udienza di discussione della causa⁴².

Il procedimento è innanzitutto orientato alla tutela della vittima contro i rischi di vittimizzazione secondaria cosicché il secondo comma dell'art. 473-bis.42 c.p.c., con una formula ampia, dispone che il giudice e i suoi ausiliari apprestino, nello svolgimento di tutte le attività processuali, adeguata tutela alla parte vittima di violenze – avuto riguardo alla «sfera personale», alla «dignità» e alla «personalità» della stessa – e che ne garantiscano la sicurezza, «anche evitando, se opportuno, la contemporanea presenza delle parti», in modo da impedire che nel corso del processo abbiano luogo contatti diretti tra la vittima e l'autore della condotta violenta. Con tale disposizione il legislatore ha prescritto *expressis verbis* agli organi giudiziari di conformare lo svolgimento di tutte le attività a un criterio di protezione effettiva della parte vittima di violenze⁴³. Tali direttrici generali sono destinate ad impattare, in primo luogo, sulle previsioni dettate in materia di modalità alternative alla celebrazione canonica dell'udienza⁴⁴. Ferme le condizioni soggettive ed oggettive previste dagli artt. 127-bis e *ter*, in particolare, atteso che l'adozione di tali forme corrisponde ad una scelta discrezionale del giudice orientata alle esigenze di tutela del caso concreto⁴⁵, nei procedimenti familiari in cui siano allegati fatti

l'art. 473-bis.35 c.p.c., dispone che «[i]l divieto di nuove domande ed eccezioni e di nuovi mezzi di prova previsto dall'articolo 345 si applica limitatamente alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili». Per considerazioni in parte analoghe, cfr. C. CECHELLA, *Le nuove norme sul processo e il tribunale in materia di persone, minorenni e famiglie*, cit., pp. 1105 e 1106. Sul punto, v. anche F. DANOVI, *Il tempo e il giudizio. Dai processi della famiglia (1975) al processo delle famiglie (2025)*, in *Fam. e dir.*, 6, 2025, pp. 651 ss. e, in particolare, p. 656.

⁴² Più in generale, deve ritenersi che la previsione di cui all'art. 473-bis.42, comma 1, c.p.c. trovi in ogni caso applicazione nell'ipotesi che l'allegazione di fatti di violenza sopravvenga nel corso della causa ovvero questi ultimi emergano nell'ambito del procedimento di mediazione intrapreso ai sensi dell'art. 473-bis.10 c.p.c., su cui v. *infra* par. 2.1.

⁴³ In questo senso, cfr. R. SENIGAGLIA, *L'adeguamento dell'ordinamento civile ai principi della Convenzione di Istanbul*, cit., p. 28, che evidenzia le esigenze di effettività alla base della disciplina speciale in materia di violenza domestica e di genere, sottolineando come sia l'operato del giudice sia quello dei suoi ausiliari debbano essere orientati, per tutto il corso del processo, alla tutela effettiva dei diritti personali della parte, della sua dignità e del libero sviluppo della sua personalità.

⁴⁴ L'art. 127, comma 3, c.p.c., in ragione della sua collocazione nell'ambito del Libro I del codice di rito, riveste portata applicativa generale, conferendo alle modalità alternative di trattazione della causa ivi previste un ambito di applicazione esteso alle diverse forme di tutela. In argomento, cfr. S. IZZO, *Le modalità alternative di celebrazione delle udienze civili*, in *Scritti in onore di Bruno Sassani*, I, Pisa, 2022, pp. 339 ss. e, in particolare, p. 343. L'Autrice, con specifico riguardo ai criteri direttivi contenuti nella legge delega n. 206/2021, attuati con il d.lgs. n. 149/2022, ne evidenzia la «vocazione generale», «risultando applicabili ai “procedimenti civili” di cognizione senza specificazione del grado o del rito applicabile». «D'altronde nel codice di rito la disciplina generale “delle udienze” è contenuta, tra i principi generali: l'art. 127 ne affida la direzione al “giudice singolo” o al presidente del collegio, attribuendo loro il potere di “fare o prescrivere quanto occorre affinché la trattazione della cause avvenga in modo ordinato e proficuo». Sull'applicazione generalizzata di tali “moduli alternativi” cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 30 giugno 2025, n. 17603, in *Foro it.*, 2025, I 745, con nota di G. AMMASSARI; in *Judicium online* del 21 luglio 2025 con nota di M. PAGNOTTA.

⁴⁵ Cfr. S. RUSCIANO, *Modalità alternative di svolgimento dell'udienza: l'udienza da remoto e l'udienza fantasma*, in *La riforma del processo civile*, a cura di D. DALFINO, *Gli speciali del Foro italiano*, 11ª edizione, 2025, pp. 54 ss. e, in particolare, p. 57, che osserva come tali moduli alternativi «rappresent[ino] una modalità di gestione del procedimento [...] che consente di

di violenza o abuso, appare necessario concludere che il giudice debba optarvi là dove si presentino funzionali alla tutela delle vittime delle condotte violente o abusanti⁴⁶. Ed infatti, ai sensi dell'ultimo comma dell'473-bis.42 c.p.c., nei procedimenti in esame non vi è obbligo di comparizione personale delle parti in prima udienza⁴⁷, con la naturale conseguenza che la mancata comparizione non ha rilievo processuale e, in particolare, non costituisce comportamento valutabile né ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., né ai fini della liquidazione delle spese processuali⁴⁸.

In secondo luogo, le medesime esigenze di protezione, hanno condotto il Legislatore a ritenere incompatibile la mediazione familiare, sicché su tale terreno non trova applicazione la previsione generale di cui all'art. 473-bis.10 c.p.c., ai sensi del quale il giudice, «in ogni momento», informa le parti della possibilità di avvalersene invitandole a rivolgersi a un mediatore⁴⁹. L'art. 473-bis.43, infatti, esclude il ricorso all'istituto in presenza di allegazione di fatti violenza nonché quando tali condotte emergano nel corso del procedimento⁵⁰ e, pertanto,

modulare il procedimento alle effettive esigenze del caso concreto in linea con l'art. 175 c.p.c., prima ancora del potere di direzione dell'udienza (127 c.p.c.) [...]». In ordine all'introduzione in pianta stabile di tali moduli alternativi, C. GAMBA, *Ius dicere e lex tecnologica*, Torino, 2023, p. 30, rileva come «le nuove disposizioni introduc[a]no un elemento di flessibilità e, in questo senso, s[ia]no da ritenersi espressione del principio di proporzionalità» in quanto «il giudice è chiamato a modulare e a plasmare il procedimento facendosi guidare dall'obiettivo di svolgere la trattazione della causa in modo appropriato, destinando un'adeguata quantità di risorse in considerazione delle caratteristiche della causa stessa».

⁴⁶ Peraltro, occorre precisare che l'applicazione dell'art. 127-ter c.p.c. – e la conseguente sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte – devono ritenersi precluse nell'udienza in cui sia previsto l'interrogatorio libero delle parti, che il giudice ha facoltà di disporre, al pari delle altre attività previste dalla sezione I, «senza ritardo»: la natura dialettica dell'istituto e la necessaria interlocuzione tra il giudice e le parti, invero, dovrebbero indurre l'autorità giudiziaria a disporre lo svolgimento di tale udienza mediante collegamenti audiovisivi, ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c. Sul punto cfr. S. IZZO, *Le modalità alternative di celebrazione delle udienze civili*, cit., 339 e ss. Per ulteriori considerazioni in ordine alla (in)compatibilità tra l'art. 127-ter c.p.c. e l'interrogatorio libero delle parti cfr. S. RUSCIANO, *Modalità alternative di svolgimento dell'udienza*, cit., pp. 86 ss. Su tali fili v. *infra* par. 2.2.

⁴⁷ In deroga all'art. 473-bis.21, comma 2, c.p.c., ai sensi del quale, all'udienza di comparizione, le stesse devono comparire personalmente, «salvo gravi e comprovati motivi». Sul carattere facoltativo della comparizione personale delle parti, cfr. anche O. DESIATO, *The new protections in cases of family abuse and domestic and gender-based violence in italian civil procedural law*, in *Judicium*, 1, 2025, pp. 81 ss. e, in particolare, pp. 89 ss.

⁴⁸ Più in generale, l'allegazione in giudizio di un fatto di violenza o di abuso familiare ex art. 473-bis.40 c.p.c., determina una deroga a tutte le norme del rito unitario che implicherebbero la comparizione personale delle parti in udienza – e, in senso ampio, la compresenza delle stesse nel medesimo luogo, anche ai fini (come si vedrà) dello svolgimento degli accertamenti disposti mediante consulenza tecnica – e che potrebbero esporre la vittima a condotte di vittimizzazione secondaria.

⁴⁹ Sulle novità introdotte dalla riforma in materia di mediazione familiare, cfr. B. POLISENO, *La mediazione familiare*, in *La nuova "giustizia complementare"*, a cura di D. DALFINO, *Gli speciali del Foro italiano*, 2, 2023, pp. 323 ss.

⁵⁰ Ai sensi dell'art. 473-bis.43, comma 1, c.p.c., in particolare, il divieto di iniziare il percorso di mediazione familiare opera «quando è stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della pena, anche in primo grado, ovvero è pendente un procedimento penale in una fase successiva ai termini di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale per le condotte di cui all'articolo 473-bis.40». A questo riguardo, F. MOLINARO, *Violenza domestica o di genere*, in *La riforma Cartabia del processo civile. Commento al d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a cura di R. TISCINI, Pisa, 2025, pp. 923 ss. e, in particolare, p. 994, osserva che «[l]a logica conciliativa che anima tale istituto non può venire in rilievo, per evidenti motivi, nei procedimenti in cui siano stati allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori».

neppure il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti conterrà l'invito a rivolgersi a un mediatore familiare (cfr. art. 473-bis.42, comma 3)⁵¹. Sicché, qualora le parti esercitino la facoltà di comparire personalmente in udienza⁵², il giudice deve in ogni caso astenersi dal procedere al tentativo di conciliazione e dal formulare alle parti l'invito a rivolgersi a un mediatore familiare⁵³. Infine, qualora le parti abbiano intrapreso un percorso di mediazione familiare, quest'ultimo deve essere immediatamente interrotto, se nel corso della procedura il mediatore abbia notizia di abusi o violenze⁵⁴.

2.2. I poteri istruttori del giudice

L'esigenza di protezione dei soggetti vittima di violenza e del minore, come pure quella di garantire in quest'ambito una più completa ricostruzione della verità materiale sulla quale incideranno provvedimenti ad elevata carica afflittiva, ha orientato le scelte del legislatore anche in ambito istruttorio, attraverso l'attribuzione al giudice di ampi poteri officiosi, diretti ad assicurare maggiore incisività nell'accertamento in funzione della predisposizione della tutela più effettiva⁵⁵.

⁵¹ Su questo aspetto, Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, cit., p. 73, evidenzia come «[l]a scelta sottesa a questo netto divieto nasc[a] dalla necessità di scongiurare il rischio di vittimizzazione secondaria che si realizza quando una parte vittima di violenza o di abuso sia indotta, per invito del giudice o per sollecitazione normativa, a sedersi al tavolo di mediazione o di conciliazione con l'autore della violenza, con il rischio che la dinamica di sopraffazione violenta si riproduca anche in questo contesto». Sull'esclusione *ex lege* della mediazione familiare in ottemperanza al divieto del ricorso a metodi alternativi di risoluzione delle controversie previsto dall'art. 48 della Convenzione di Istanbul, v. anche A.R. EREMITA, *Violenza domestica e di genere nel processo civile e riforma "Cartabia"*, cit., pp. 277 ss.

⁵² La quale, peraltro, potrebbe svolgersi, in conformità al disposto di cui al già richiamato art. 473-bis.42, comma 2, c.p.c., mediante collegamenti audiovisivi a distanza *ex art. 127-bis c.p.c.*

⁵³ Nel caso in cui il giudice, alla luce delle risultanze probatorie, accerti, invece, «l'insussistenza delle condotte allegate», sarà possibile procedere all'invito a rivolgersi a un mediatore o al tentativo di conciliazione, ai sensi dell'ultimo capoverso del comma sesto dell'art. 473-bis.42.

⁵⁴ Cfr. C. IRTI, *L'esclusione della mediazione*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 4-5, 2023, pp. 1278 ss. e, in particolare, p. 1284, che evidenzia come, poiché «nella pratica può non essere affatto semplice distinguere tra situazioni ad elevata carica conflittuale e situazioni di vera e propria violenza, in sede di legge di delega si [sia] opportunamente posto l'accento sulla necessità che i mediatori siano dotati di adeguata formazione e specifiche competenze oltre che nella disciplina giuridica della famiglia, anche in materia di tutela dei minori e di violenza contro le donne e violenza domestica (sollecitazione oggi ripresa all'art. 12-*quater* e 12-*sexies* disp. att. c.p.c.)».

⁵⁵ Per questa impostazione, cfr. F. DANOVI, *Oneri probatori e poteri officiosi*, cit., p. 345. Sulla *ratio* dei poteri officiosi attribuiti al giudice nei procedimenti in materia di famiglia, a tutela della vittima di violenza e dei minori, cfr. anche M. VELLETTI, *I poteri officiosi del giudice*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 4-5, 2023, pp. 845 ss. e, in particolare, pp. 846 ss. e pp. 860 ss. L'Autrice evidenzia come, «in presenza di parti individuate dal legislatore in posizione di svantaggio, solo l'attribuzione e la conseguente attivazione dei poteri d'ufficio da parte del giudice permette di porre le parti nella condizione di poter esporre e provare le proprie ragioni su un piano di perfetta parità, di restituire quella "parità delle armi" che è alla base del contraddittorio e quindi del giusto processo». Sulla predisposizione di tecniche diversificate di tutela e la conseguente adozione di discipline processuali proporzionalmente differenziate, per eliminare «squilibri o privilegi presenti a livello sociale o socio-economico in senso lato», v., significativamente, L.P. COMOGLIO, *Tutela differenziata e pari effettività nella giustizia civile*, in *Riv. dir. proc.*, 6, 2008, pp. 1509 ss. e, in particolare, pp. 1520 ss. Per una prospettiva differente, cfr. G. BALENA, *Alla ricerca del processo ideale, tra regole e discrezionalità*, in *Giusto proc. civ.*, 2018, pp. 342 ss. Per ulteriori considerazioni sulla «funzione sociale del

Per tale motivo, ad avviso di chi scrive, al pari di quanto si è ritenuto sul terreno del processo del lavoro, l'esercizio dei pregnanti poteri in materia istruttoria non costituisce una mera facoltà del giudice, bensì un suo preciso potere-dovere⁵⁶, tanto con riferimento alla concessione dei provvedimenti interinali, quanto alla pronuncia del provvedimento che definisce il giudizio⁵⁷.

Alla luce dell'esigenza di assicurare una tutela effettiva – attraverso la pronuncia di decisioni non solo formalmente corrette, ma anche *sostanzialmente* giuste –, che connota in modo peculiare tanto il rito lavoristico quanto quello familiare, dunque, deve ritenersi che il giudice sia chiamato a integrare *ex officio* il quadro probatorio ogni qual volta dall'attività asseverativa delle parti emergano elementi di prova che, se adeguatamente sviluppati, apparirebbero in grado di suffragare le ragioni prospettate dalla parte e a offrirle la tutela più adeguata.

Va rilevato fin d'ora, salvo quanto si avrà modo di approfondire nel prosieguo, che nella fase iniziale del processo l'attribuzione al giudice di poteri di impulso probatorio risulta funzionale, non già al pieno accertamento della fondatezza delle allegazioni di violenza, bensì all'adozione, in base a una cognizione rapida e sommaria, di provvedimenti interinali immediatamente esecutivi, fondati sulla verosimiglianza degli abusi allegati e idonei a tutelare con immediatezza la vittima delle condotte abusanti⁵⁸.

Tra le disposizioni rilevanti ai fini dell'analisi, devono essere richiamate, in particolare, quelle che integrano o derogano alla disciplina generale dell'assunzione dei mezzi di prova e dell'attività istruttoria in senso ampio.

L'art. 473-bis.44, comma 1, riconosce innanzitutto al giudice il potere, quando procede all'interrogatorio libero delle parti sui fatti di violenza allegati in giudizio, di avvalersi di esperti o di altri ausiliari che siano «dotati di competenze specifiche in materia» escludendo, anche in

processo», quale «particolare fenomeno in virtù del quale le dinamiche del giudizio si costruiscono come strumentali al trattamento paritario delle parti, nei casi in cui è squilibrata la relazione tra di esse sul piano del diritto sostanziale», cfr., di recente, R. TISCINI, *Funzione sociale del processo civile e uguaglianza sostanziale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2, 2024, pp. 601 ss.

⁵⁶ In analogia con i principi enunciati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di iniziativa istruttoria officiosa del giudice del lavoro. Cfr. Cass., sez. un., 17 giugno 2004, n. 11353, in *For. it.*, 2005, I, pp. 1135 ss., con nota di E. FABIANI, *Le sezioni unite intervengono sui poteri istruttori d'ufficio del giudice del lavoro*. Nello specifico, deve ritenersi che, in ragione della natura delle situazioni giuridiche tutelate, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla doverosità dell'impulso istruttorio d'ufficio del giudice del lavoro possano trovare applicazione anche nella sede in esame, ai fini non soltanto della formazione di un giudicato più completo e aderente alla realtà materiale del rapporto controverso, ma anche della pronuncia di provvedimenti interinali idonei ad assicurare una tutela effettiva e tempestiva delle situazioni soggettive coinvolte.

⁵⁷ Cfr. F. DANOVI, *op.loc.ult.cit.*

⁵⁸ Cfr. art. 473-bis.46, comma 1, c.p.c., per il quale «[quando] all'esito dell'istruzione, anche sommaria, ravvisa la fondatezza delle allegazioni, il giudice adotta i provvedimenti più idonei a tutelare la vittima e il minore, tra cui quelli previsti dall'art. 473-bis.70 c.p.c., e disciplina il diritto di vista individuando modalità idonee a non compromettere la loro sicurezza». Sul punto, cfr. ampiamente *infra*.

tal caso, la formulazione di una proposta conciliativa, come espressamente previsto dall'art. 473-bis.42, comma 6, c.p.c.⁵⁹.

Sul piano sistematico, la disposizione esplicita il potere previsto in via generale dall'art. 68, comma 1, c.p.c., che consente al giudice, «nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità», di farsi assistere da esperti per il compimento di attività che non è in grado di compiere da sé medesimo. Nel caso in esame, l'ausilio al giudice interviene in sede di interrogatorio libero, adempimento solo «indirettamente di rilievo istruttorio»⁶⁰, e, dunque, senz'altro al fine generale di conseguire i chiarimenti necessari in ordine ai fatti rilevanti, ma altresì e soprattutto a quello precipuo di prevenire forme di vittimizzazione secondaria. La medesima *ratio* imporrebbe al giudice di garantire il contraddittorio prescritto dall'art. 117, ordinando la comparizione delle parti in orari differenti ovvero disponendo lo svolgimento dell'attività mediante collegamenti audiovisivi ex art. 127-bis c.p.c.⁶¹. Il rischio della compresenza delle parti in udienza, infatti e come già osservato, può dare luogo a forme di vittimizzazione secondaria ed esporre la parte abusata a (ulteriori) pregiudizi che ne compromettano l'integrità o la libertà.

Alle esigenze di concentrazione e semplificazione del procedimento appaiono, al contrario, principalmente deputate le previsioni di cui all'art. 473-bis.42, comma 1, c.p.c., in forza delle quali il giudice provvede, «senza alcun ritardo», all'assunzione dei mezzi di prova rilevanti per l'accertamento dei fatti di violenza allegati in giudizio, anche alla luce dei chiarimenti conseguiti nell'ambito dell'interrogatorio libero delle parti. In particolare, a fronte di condotte gravemente pregiudizievoli consumate tra le mura domestiche – il cui accertamento in giudizio può risultare ostacolato a causa delle circostanze in cui esse si realizzano –, la disposizione attribuisce al giudice il potere di disporre d'ufficio mezzi di prova che il secondo libro del codice di rito, nei procedimenti di cognizione ordinaria e semplificata, riserva all'iniziativa delle parti, e ciò «anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile assicurando in ogni caso il «rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria»⁶².

⁵⁹ A.R. EREMITA, *Violenza domestica e di genere nel processo civile e riforma "Cartabia"*, cit., p. 276, rileva che «tale interrogatorio riveste una particolare importanza, nelle intenzioni del legislatore, nell'ambito della fase istruttoria del processo, al fine di ottenere i chiarimenti del caso». Secondo V. MAZZOTTA, *Le nuove norme per il procedimento*, cit., «seppure la dicitura della norma non lo dica espressamente, pare doversi considerare doveroso l'interrogatorio, e non solo possibile, posto che da esso spesso si ricavano, anche dal confronto tra le diverse dichiarazioni rese, informazioni non diversamente desumibili poiché i fatti di violenza domestica si svolgono dentro le mura di casa, e che possono dare indicazioni utili anche per l'individuazione di altri soggetti in grado di riferire fatti rilevanti».

⁶⁰ G. VERDE, *Diritto processuale civile*. I, VI^a ed., Bologna 2025, p. 99

⁶¹ Il carattere dialettico della attività processuale in esame non appare compatibile, invece, con la modalità cartolare prevista dall'art. 127-ter c.p.c. Sul punto, v. *supra* nota 46.

⁶² Nell'ambito del rito unitario, un potere analogo viene riconosciuto al giudice dall'art. 473-bis.2 c.p.c. solo «a tutela dei minori». Sugli ampi poteri officiosi del giudice ex art. 473-bis.2 c.p.c., cfr. M. VELLETTI, *I poteri officiosi del giudice*, cit., pp. 847 e ss. B. FICCARELLI, *I poteri del giudice*, in *La riforma del processo e del giudice per le persone, i minorenni e le famiglie*, a cura di C. CECHELLA, Torino, 2023, pp. 108 ss. e, in particolare, p. 125, nell'evidenziare l'ampiezza dei poteri attribuiti al giudice,

Tali pregnanti poteri presentano significative analogie con le previsioni dettate per il processo del lavoro dall'art. 421 c.p.c.⁶³, norma che valorizza consimili esigenze di ricerca della verità materiale in una materia caratterizzata ben spesso dall'indisponibilità delle situazioni giuridiche soggettive e dall'asimmetria della posizione delle parti⁶⁴. Le due disposizioni speciali sollevano questioni interpretative sovrapponibili relativamente al potere del giudice di superare i limiti di ammissibilità previsti dal codice civile nell'assunzione dei mezzi di prova, in ordine particolarmente all'efficacia delle prove atipiche⁶⁵ e alla eventuale ammissibilità delle prove illecite nel processo familiare in cui siano allegate condotte violente o abusanti⁶⁶. Pertanto e in primo luogo, nonostante l'ampiezza dei poteri conferitigli, deve ritenersi che il giudice sia in ogni caso soggetto all'osservanza delle norme che si riferiscono alle caratteristiche intrinseche dei mezzi di prova né possa derogare a quelle che ne disciplinano l'efficacia probatoria, risultando precluso allo stesso tanto il potere di apprezzare liberamente le prove legali, quanto quello di riconoscere efficacia di piena prova alle risultanze probatorie soggette a valutazione o di elevare al rango di prova elementi integranti meri argomenti ex art. 116, comma 2, c.p.c.⁶⁷.

osserva come «[i]l legislatore della riforma [abbia] [...] previsto di fornire al giudice medesimo maggiori strumenti per intervenire con tempestività a tutela dei soggetti vittime di violenza ed in particolare dei minori, al fine di emettere misure di salvaguardia e di protezione di soggetti che hanno subito violenza, prevedendo canali privilegiati».

⁶³ Sui quali, da ultimo, v. S. Izzo, *I poteri istruttori d'ufficio*, in *Controversie di lavoro*, a cura di D. DALFINO, G. COSTANTINO e G. TRISORIO LIUZZI, Milano, 2026, pp. 299 ss.

⁶⁴ Sui fini, non sovrapponibili a quelli cui ha riguardo l'art. 473-bis.42, cui tendono le previsioni dell'art. 421 c.p.c., si rimanda, ampiamente, a P. LICCI, *I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro*, Pisa, 2020, pp. 62 ss.

⁶⁵ Sul tema delle prove atipiche, nel senso di prove non espressamente previste dal catalogo positivo, la letteratura è ampissima. Per tutti e per gli opportuni riferimenti ulteriori, cfr., M. TARUFFO, *Prove atipiche e convincimento del giudice*, in *Riv. dir. proc.*, 1973, 1, pp. 389 ss.; B. CAVALLONE, *Critica della teoria delle prove atipiche*, in *Riv. dir. proc.*, 3, 1978, pp. 679 ss.; G.F. RICCI, *Atipicità della prova, processo ordinario e rito camerale*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2, 2002, pp. 409 ss.; A. CARRATTA, *Prova e convincimento del giudice nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 1, 2003, pp. 27 ss. e, in particolare, pp. 46 ss.; G. VERDE, *Prove nuove*, in *Riv. dir. proc.*, 1, 2006, pp. 35 ss.; L. LOMBARDO, *Profili delle prove civili atipiche*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 4, 2009, pp. 1147 ss.; A. GRAZIOSI, *Usi e abusi di prove illecite e prove atipiche nel processo civile*, *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 3, 2011, pp. 693 ss.; R. SICILIANO, *Le prove atipiche nell'attualità del processo civile*, in *Judicium online* del 26 febbraio 2025. Cfr. E. CAMILLERI, *Ancora sugli illeciti endofamiliari: consolidamento della categoria, differenziazione interna e prospettive*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 5, 2025, pp. 1075 ss. e, in particolare, p. 1095, che rileva come «sia proprio del contenzioso familiare *tout court* che il carattere intimo, privato, della relazione naufragata esponga il momento del giudizio a una tipica penuria di prove tipiche, corretta da ampio ricorso alla prova indiziaria, alle presunzioni [...]».

⁶⁶ Da un punto di vista generale, sul dibattito relativo alle prove illecite nel processo civile e nei procedimenti familiari, cfr., *ex multis* e per gli ulteriori e necessari riferimenti, N. MINAFRA, *Contributo allo studio delle prove illecite nel processo civile*, Napoli, 2020; L. PASSANANTE, *La prova illecita nel processo civile*, Milano, 2017; L.P. COMOGLIO, *L'inutilizzabilità "assoluta" delle prove "incostituzionali"*, in *Riv. dir. proc.*, 1, 2011, pp. 30 ss.; A. GRAZIOSI, *Usi e abusi di prove illecite e prove atipiche nel processo civile*, cit., pp. 705 ss.; L. DURELLO, *Sull'inutilizzabilità della prova illecita nei processi di famiglia, tra istanze di verità e regole del giusto processo*, in *Fam. e dir.*, 1, 2018, pp. 45 ss.; G. BATTAGLIA, *La prova illecita nei processi di famiglia, tra istanze di verità e regole del giusto processo*, in *Fam. e dir.*, 1, 2022, pp. 89 ss.; M. VELLETTI, *I poteri officiosi del giudice*, cit., pp. 856 ss.

⁶⁷ Per una conclusione analoga, nell'ambito del rito del lavoro, cfr. Cass. 10 marzo 2020, n. 6754.

In secondo luogo, a sommosso avviso di chi scrive, il tema dell'ammissibilità della prova atipica⁶⁸ deve essere esaminato unitamente al complesso delle previsioni contenute nella sezione I. In particolare, gli artt. 473-bis.41, comma 2, 473-bis.42, comma 5, e 473-bis.44, comma 1, c.p.c. – allo scopo di favorire l'adozione di provvedimenti «coerenzianti» da parte delle autorità giudiziarie e amministrative coinvolte nella medesima vicenda⁶⁹ – pongono un espresso onere di produzione in giudizio delle copie degli accertamenti e dei verbali delle sommarie informazioni e delle prove testimoniali assunte in altri procedimenti, oltre a disporre la trasmissione, da parte del pubblico ministero e delle altre autorità competenti, degli atti non coperti da segreto ex art. 329 c.p.p. e di eventuali procedimenti relativi alle violenze e agli abusi allegati in giudizio⁷⁰.

Può osservarsi, dunque, che il combinato disposto delle norme in esame con l'art. 437-bis.42, comma 1, c.p.c. consente di ritenere ammissibili *expressis verbis*, «nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria», le prove atipiche e, in particolare, quelle assunte nell'ambito di altri procedimenti⁷¹. Al contrario, il dato normativo non apre a un utilizzo generalizzato delle prove illecite acquisite con modalità che violino i diritti e le libertà fondamentali⁷², la cui ammissibilità in questo giudizio suscita le stesse perplessità che si pongono in ogni altro e che, in ogni caso, dovrebbe essere sottoposta a una delicata opera di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, alla luce del carattere inviolabile delle situazioni giuridiche pregiudicate dalle condotte di violenza dedotte in giudizio⁷³.

⁶⁸ Per una più ampia riflessione e ulteriori considerazioni sul tema delle prove atipiche nel rito del lavoro, esportabili, salve le peculiarità evidenziate nel testo, anche nell'"ambiente" oggetto di questa riflessione, si rimanda a S. Izzo, *I poteri istruttori d'ufficio*, cit., pp. 306 ss. e pp. 320 ss. L'Autrice osserva come «il problema delle prove atipiche, illegittime o illecite non assum[a] tratti differenziali sul terreno del processo del lavoro, nonostante le suggestioni derivanti dal valore che ivi assume la ricostruzione della verità storica o quelle opposte volte a contenere il ruolo più attivo riconosciuto al giudice».

⁶⁹ Cfr. *supra* al par. 2.

⁷⁰ Cfr. *Relazione sulle novità normative della riforma "Cartabia"*, cit., pp. 332 ss.

⁷¹ Cfr. ancora *Relazione sulle novità normative della riforma "Cartabia"*, cit., p. 334: in particolare, «una volta acquisiti, con le cautele indicate, gli atti del separato procedimento il giudice civile potrà apprezzarne autonomamente il valore probatorio per emettere il provvedimento del caso, supportando le decisioni con congrua motivazione». Nella stessa linea di pensiero, A.R. EREMITA, *Violenza domestica e di genere nel processo civile e riforma "Cartabia"*, cit., pp. 273 ss. e, in particolare, p. 275. Sul tema dell'efficacia delle prove atipiche, in generale, cfr., *ex plurimis*, N. PICARDI, *Manuale del processo civile*, V^a edizione, Milano, 2025, pp. 355 e 356.

⁷² Cfr. la *Relazione sulle novità normative della riforma "Cartabia"*, cit., p. 333, ove si evidenzia che «[i]l limite che non può essere superato, in questa delicata materia, è quello della prova illecita, ossia della prova che una parte si è procurata in modo fraudolento con modalità che contrastano con interessi costituzionalmente tutelati»: in questi casi, «il *favor veritatis* cede il passo di fronte alle esigenze di tutela più rilevanti per l'ordinamento, che riguardano diritti fondamentali della persona come la segretezza della corrispondenza o di ogni altra comunicazione, o, infine, il rispetto delle regole del "giusto processo"».

⁷³ C. CECHELLA, *La violenza*, cit., p. 117, osserva che «se certamente sarà possibile acquisire anche prove atipiche [...], non potrà trattarsi di prove illecite o raccolte in violazione di norme penali a tutela della *privacy*» e come «[i]l diritto vivente nelle aule giudiziarie chiarirà la maggiore o minore sensibilità del giudice nell'applicare questi fondamentali principi del giusto processo civile». Secondo l'Autore, in particolare, «[è] probabile che, dovendo la giurisprudenza soppesare i principi che presidono la tutela contro la violenza e la tutela della *privacy*, sia data prevalenza alla prima, declinando le garanzie della seconda, dando ingresso nel processo civile a prove illecite, salvo necessariamente il contraddittorio delle parti». Cfr., sia pur

Va, inoltre, sottolineata l'inderogabilità anche in questo contesto dei principi strutturali del processo civile, ivi compreso quello della domanda, non derogato dall'art. 437-bis.42 c.p.c., cosicché il legittimo esercizio dei poteri istruttori deve iscriversi nel solco delle allegazioni e delle richieste di parte. In particolare, il giudice, ove disponga l'assunzione d'ufficio di mezzi di prova ritenuti rilevanti per l'accertamento dei fatti di violenza allegati in giudizio, deve assicurare alle parti la possibilità di interloquire sul punto, assegnando un termine perentorio per il deposito di memorie difensive e l'articolazione della prova contraria⁷⁴.

Alla generale previsione dell'art. 437-bis.44 c.p.c. seguono compiute declinazioni dei poteri istruttori. Il primo comma riconosce espressamente al giudice il potere di disporre, anche in assenza di apposite richieste delle parti, la prova per testimoni, formulandone i capitoli e indicando le persone da interrogare, in deroga alla disciplina generale di cui all'art. 244 c.p.c. La disposizione amplia la disponibilità della prova in parola da parte dell'autorità giudiziaria⁷⁵, consentendone la deduzione d'ufficio al di fuori delle ipotesi tassative previste dagli artt. 254 e 257 c.p.c., relativamente al confronto dei testimoni e alla testimonianza *de relato*⁷⁶. Tuttavia, nessuna deroga si ritiene possano subire le previsioni relative alle modalità di assunzione e all'articolazione dei capitoli di prova, cui il giudice dovrà attenersi mediante specifica indicazione dei fatti e dei testimoni, anche al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto delle parti alla prova contraria⁷⁷. Coerentemente con tale impostazione, le modalità che presidiano l'assunzione della prova per testi inducono a ritenere che la disposizione della stessa debba essere preordinata alla formazione del (più completo ed esaustivo) quadro probatorio (che sarà) posto a fondamento della pronuncia del provvedimento finale, piuttosto

con riferimento al rito familiare previgente, Trib. Roma, 20 gennaio 2017, in *Fam. e dir.*, 1, 2018, pp. 45 ss., con nota critica di L. DURELLO, secondo la quale al giudice sarebbe preclusa ogni valutazione di ammissibilità della prova precostituita sotto il profilo della sua formazione, poiché non sussiste nel nostro sistema processuale civile una norma che sancisca espressamente la nullità della prova acquisita con modalità illecite al contrario di quanto previsto espressamente nel procedimento penale dall'art. 191 c.p.p., né si rinverrebbe una specifica sanzione di inutilizzabilità neppure nel Codice della privacy.

⁷⁴ L'inderogabilità del principio del contraddittorio costituisce il principale strumento di garanzia dell'ulteriore canone del giusto processo rappresentato dall'imparzialità dell'organo giudicante. Sul rispetto del principio del contraddittorio come elemento fondante e imprescindibile nella sequenza strutturale del giusto processo, cfr. F. DANOVI, *Oneri probatori e poteri officiosi nel rito unitario familiare e minorile*, cit., pp. 328 ss. e, in particolari, p. 331, ove l'Autore rileva come l'iniziativa del giudice, «anche laddove mossa da intenti imparziali e condotta con modalità tali da non alterare la necessaria terzietà dell'organo giudicante», non può mai giungere «a privare le parti del necessario potere di replica alle iniziative dallo stesso assunte sui diversi piani di svolgimento del giudizio, e dunque tanto sul piano delle eccezioni come su quello delle prove».

⁷⁵ Fa riferimento alla «non indifferente» disponibilità della prova riconosciuta al giudice nel rito ordinario, Cass. 7 giugno 2004, n. 10784, che riprende Sez. un., 23 gennaio 2002, n. 761.

⁷⁶ Quando la causa rientri tra quelle soggette a decisione monocratica, il potere istruttorio officioso del giudice si espande ulteriormente, poiché oltre ai casi indicati, l'art. 281-ter c.p.c. consente che la prova testimoniale possa essere disposta d'ufficio anche quando «le parti nella esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità».

⁷⁷ Nello stesso ordine di idee, cfr. F. DANOVI, *Oneri probatori e poteri officiosi nel rito unitario familiare e minorile*, cit., p. 93, che precisa come la deroga all'art. 244 c.p.c. operi soltanto in ordine al principio dispositivo e non rispetto alle modalità di articolazione dei capitoli di prova.

che essere assunta quale base per l’emanazione di provvedimenti provvisori e urgenti emanati nel corso del procedimento.

Alla pronuncia dei provvedimenti interinali risulta particolarmente funzionale lo strumento istruttorio previsto dal secondo capoverso della disposizione in esame. Pur non essendo espressamente prevista – in ragione della peculiarità dell’oggetto dei procedimenti considerati – una disposizione analoga a quella di cui all’art. 421, comma 4 c.p.c. – che riconosce al giudice del lavoro il potere di ordinare la comparizione in udienza, in modo da interrogarle liberamente sui fatti di causa, «anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell’articolo 246 [o a cui sia vietato a norma dell’articolo 247]»⁷⁸ – la norma consente nondimeno di assumere «sommarie informazioni da persone informate dei fatti», idonee a fondare la pronuncia di provvedimenti giurisdizionali provvisori, oltre che a corroborare le risultanze probatorie soggette a valutazione. Nello specifico, il carattere deformalizzato delle modalità di assunzione delle sommarie informazioni appare perfettamente coerente con le esigenze di celerità e urgenza sottese ai provvedimenti provvisori emanati nel corso della causa al fine di assicurare una tutela tempestiva alla vittima di violenze familiari⁷⁹.

Al giudice è attribuito, altresì, il potere di acquisire «atti e documenti presso gli uffici pubblici» e «rapporti d’intervento e relazioni di servizio redatti dalle forze dell’ordine», purché non aventi ad oggetto attività d’indagine coperta da segreto. Tale previsione, peraltro, non offre significativi poteri additivi all’organo giudicante, in ragione della portata applicativa generale e della *vis* espansiva propria dell’art. 213 c.p.c., che avrebbe comunque consentito al giudice di acquisire, mediante lo strumento della richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, tali elementi, salvo ritenere doversi riconoscere in capo agli uffici pubblici e alle forze dell’ordine un vero e proprio obbligo di adempimento a fronte della richiesta *ex art. 473-bis.44 c.p.c.*⁸⁰.

⁷⁸ Sul potere del giudice del lavoro di raccogliere le dichiarazioni dei terzi interessati, v., anche per gli opportuni riferimenti ulteriori, P. LICCI, *I limiti del potere istruttorio del giudice del lavoro*, cit., pp. 205 ss. Con riguardo al richiamo operato all’art. 247 c.p.c., l’Autrice precisa come tale rinvio abbia ormai perso ogni rilievo, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità della norma nella parte in cui prevedeva un divieto assoluto di testimonianza di parenti e affini, fondato sulla loro presunta astratta inattendibilità: «in rapporto all’art. 247 c.p.c., il potere del giudice del lavoro di interrogare liberamente il coniuge, i parenti, gli affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da un vincolo di affiliazione, non ha più ragion di esistere, essendo concesso al giudice e alle parti di indicare tali soggetti come testimoni».

⁷⁹ In questo senso, cfr. F. DANOVI, *Oneri probatori e poteri officiosi nel rito unitario familiare e minorile*, cit., p. 93, che individua nell’istituto in parola un efficace «strumento di accelerazione e sommarizzazione del procedimento», particolarmente funzionale alle esigenze di concentrazione e speditezza dei procedimenti in esame, non richiedendo l’articolazione in capitoli di prova, mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, né il giuramento degli informatori.

⁸⁰ In dottrina, sulla natura non obbligatoria dell’adempimento alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione, cfr., *ex plurimis*, F.P. LUISO, voce *Richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione*, in *Enciclopedia del diritto*, XL, Milano, 1989, pp. 483 ss.

Nel perimetro dei fatti allegati in giudizio e del materiale probatorio acquisito al processo, il giudice può disporre – ai fini della valutazione degli stessi – consulenza tecnica d’ufficio ovvero «indagini» a cura dei servizi sociali⁸¹: ai sensi dell’art. 473-bis.44, comma 2, c.p.c., quando nomina un consulente tecnico d’ufficio ovvero incarica i servizi sociali dello svolgimento di indagini, il giudice deve indicare, nel relativo provvedimento, la presenza di allegazioni di abusi o violenze e gli specifici accertamenti da compiere, oltre agli accorgimenti necessari a tutelare la vittima e i minori, in modo che lo svolgimento delle indagini e degli accertamenti non esponga la parte abusata a forme di vittimizzazione secondaria e a ulteriori pregiudizi. Secondo i principi generali, peraltro, sia gli accertamenti demandati al consulente tecnico – scelto tra quelli iscritti in apposito albo del tribunale e dotati di specifiche competenze, oltre che di “comprovata” esperienza in materia di violenza domestica e di genere⁸² – sia quelli affidati ai servizi sociali possono essere disposti dal giudice unicamente per conseguire i chiarimenti necessari in ordine alla valutazione dei documenti e delle prove raccolte sui fatti di violenza allegati in giudizio – che richiedono una conoscenza specialistica che esula dalle competenze del giudice –, dovendo ritenersi precluso qualunque impiego diretto all’accertamento dei fatti medesimi, oltre che alla conciliazione delle parti⁸³.

Per quanto concerne le attività ulteriori, non riconducibili all’istruzione della causa in senso stretto, ma aventi parimenti un impatto fondamentale sulla formazione del quadro probatorio e sul convincimento del giudice, devono essere richiamate le disposizioni in materia di ascolto

⁸¹ La disposizione integra la disciplina generale posta dagli artt. 473-bis.25 e 473-bis.27 c.p.c. in materia di «consulenza tecnica d’ufficio» e «intervento dei servizi sociali o sanitari nei procedimenti a tutela dei minori». Sul tema, cfr. B. POLISENO, *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, cit., pp. 639 ss. Per quanto concerne gli atti che possono essere compiuti dai servizi sociali a supporto della decisione del giudice, v. specificamente M. LENZI, *Gli assistenti sociali*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 4-5, 2023, pp. 1038 ss.

⁸² Nel dare attuazione ai criteri diretti posti dalla l. n. 206/2021, l’art. 4, comma 2, lett. a) e b), del d. lgs. n. 149/2022, ha modificato gli artt. 13 e 15 disp. att. c.p.c., in materia di istituzione e iscrizione all’albo dei consulenti tecnici. Secondo i correttivi apportati, da ultimo, dal d. lgs. n. 164/2024, sono stabilite, con decreto adottato dal Ministro della giustizia, «le categorie dell’albo e i settori di ciascuna categoria», oltre che «i requisiti per l’iscrizione all’albo» e «i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della formazione, della tenuta e dell’aggiornamento dell’elenco nazionale di cui all’articolo 24-bis». Ai fini che qui maggiormente rilevano, l’art. 15 disp. att. c.p.c. indica, quali requisiti alternativi o congiunti: i) la «comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori»; ii) il «possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicologia dell’età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali»; iii) «aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private».

⁸³ Tale aspetto è evidenziato anche dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., pp. 74 e 75. Per un’ampia analisi dei caratteri di peculiarità della consulenza tecnica d’ufficio in materia familiare e minorile, si rimanda a R. DONZELLI, *La consulenza tecnica d’ufficio in materia familiare e minorile*, in *Dir. fam. pers.*, 4, 2023, pp. 1723 ss.

del minore⁸⁴ vittima di violenza diretta o assistita⁸⁵, alla cui audizione il giudice provvede, ai sensi dell'art. 473-bis.45 c.p.c., «personalmente» e «senza ritardo», risultando pertanto preclusa qualsiasi modalità di ascolto “indiretto” o “delegato”⁸⁶. Per assicurare le specifiche esigenze di tutela dell'integrità psicofisica del minore, con il primo comma della disposizione, il legislatore ha espressamente disposto che il giudice proceda all'audizione dello stesso avendo cura di evitare «ogni contatto con la persona indicata come autore degli abusi o delle violenze», al fine di prevenirne l'esposizione a forme di vittimizzazione secondaria⁸⁷. Viene previsto, inoltre, che il giudice non proceda all'esame del minore, oltre che nei casi indicati in via generale dall'art. 473-bis.4 c.p.c.⁸⁸, qualora lo stesso sia stato ascoltato nell'ambito di altro procedimento e sia il verbale sia la videoregistrazione dell'audizione siano stati acquisiti nel

⁸⁴ Sul punto cfr., da ultimo, Cass. 21 febbraio 2025, n. 4595, ove si dichiara che l'ascolto del minore non costituisce un atto istruttorio, ma «un diritto, esercitato dal minore capace di discernimento, di esprimere liberamente la propria opinione in merito a tutte le questioni e procedure che lo riguardano, vale a dire sulle questioni che hanno incidenza sulla sua vita e sulla relazione familiare». Sull'ascolto del minore la letteratura è ampissima. Tra i numeri contributi sul tema e per gli opportuni riferimenti ulteriori, anteriormente alla riforma, cfr. A. GRAZIOSI, *Note sul diritto del minore ad essere ascoltato nel processo*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 4, 1992, pp. 1282 ss.; F. TOMMASEO, *Per una giustizia “a misura del minore”: la Cassazione ancora sull'ascolto del minore*, in *Fam. e dir.*, 1, 2012, pp. 37 ss.; F. DANOVI, *L'ascolto del minore nel processo civile*, in *Dir. fam. Pers.*, 4, 2014, pp. 1592 ss.; B. POLISENO, *Profili di tutela del minore nel processo civile*, Napoli, 2017, pp. 304 ss. Sulla visione puerocentrica che ha ispirato la riforma del processo civile, v. *Relazione sulle novità normative della riforma “Cartabia”*, cit., pp. 295 e ss. Sul tema, cfr. anche R. DONZELLI, *Prime riflessioni sul minore come parte del processo alla luce della riforma del processo civile*, in *Judicium online* del 31 gennaio 2022; M. SESTA, *Persona del minore e rapporti di coppia nella riforma dei processi familiari*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 2, 2023, pp. 391 ss. e, in particolare, pp. 395 ss.

⁸⁵ In attuazione dell'art. 26 della Convenzione di Istanbul, che prescrive alle Parti l'adozione di misure volte a garantire «i diritti e i bisogni dei bambini testimoni di ogni forma di violenza», il legislatore della riforma ha riconosciuto specifico rilievo alla violenza assistita anche nell'ambito dei procedimenti familiari. In argomento, cfr. C. IRTI, *Violenza nei confronti delle donne, violenza domestica e processo civile*, cit., pp. 230 e 231.

⁸⁶ Con riguardo alla «non delegabilità» dell'ascolto da parte dell'autorità giudiziaria, cfr. Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, *Relazione sulle novità normative della riforma “Cartabia” – Diritto e procedura civile*, 2023, pp. 295 e ss. e, in particolare, pp. 297 e ss. L'audizione diretta del minore da parte del giudice non impedisce, tuttavia, che quest'ultimo si faccia assistere da esperti e altri ausiliari al fine di una migliore comprensione delle dichiarazioni rese dal minore. Sulle modalità di audizione del minore, cfr., in generale, anche B. POLISENO, *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, in *La riforma del processo civile*, a cura di D. DALFINO, *Gli speciali del Foro italiano*, II^a edizione, 2025, pp. 539 ss. e, in particolare, pp. 560 ss.

⁸⁷ La disposizione integra la disciplina generale posta dagli artt. 473-bis.4-5 c.p.c. L'art. 473-bis.4, comma 1, c.p.c. dispone, in particolare, che il «minore che [abbia] compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento» sia ascoltato nei procedimenti in cui devono essere adottati provvedimenti che lo riguardino: il giudice tiene conto delle opinioni dello stesso «avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità». La disposizione successiva regola le modalità dell'ascolto, dettando una disciplina articolata, che integra quella originariamente contenuta nell'art. 366-bis c.c. Sul punto, cfr., tra gli altri, B. POLISENO, *Il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie*, cit., pp. 642 ss.

⁸⁸ L'art. 473-bis.4, comma 2, c.p.c., dispone che il giudice non proceda all'ascolto, «dandone atto con provvedimento motivato», qualora lo stesso «[sia] in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo, in caso di impossibilità fisica o psichica del minore o se quest'ultimo manifesta la volontà di non essere ascoltato». Per ulteriori considerazioni, v. A. CORDIANO, *L'ascolto del minore da parte del giudice: alcune riflessioni di diritto sostanziale su una nuova riforma processuale*, in *Judicium online* del 7 gennaio 2026, che sottolinea come la discrezionalità del giudice in ordine alla valutazione dell'opportunità dell'ascolto sia in ogni caso vincolata all'interesse del minore, oltre che sottoposta a un preciso dovere di motivazione.

giudizio *de quo*, anche al fine di evitare inutili duplicazioni dell'attività di ascolto, foriere di possibili contraddizioni, oltre che di pregiudizi per il minore⁸⁹. L'attribuzione al giudice degli ampi poteri di apprezzamento – tanto della sufficienza e dell'eshaustività delle risultanze acquisite al processo quanto della potenziale contrarietà all'interesse del minore – risultano controbilanciati, peraltro, dal rigoroso dovere di motivazione che deve sorreggere la decisione, mediante l'illustrazione delle specifiche ragioni poste a fondamento dell'esclusione dell'ascolto nel caso concreto.

A seguito dell'esercizio degli ampi poteri passati in rassegna, dunque, il giudice del processo familiare, qualora ritenga accertati, «quantomeno a livello di *fumus*»⁹⁰, i fatti di violenza o abuso, adotta i provvedimenti provvisori più idonei ad assicurare una tutela immediata alla vittima di violenza domestica, tra cui assumono precipuo rilievo le misure previste dall'art. 473-bis.70 c.p.c., volte a far cessare la condotta abusante e a prevenirne la reiterazione⁹¹.

3. Le misure civili di protezione: profili dinamici

Nel disegno della riforma, pertanto, il celere accertamento dei fatti di violenza allegati in giudizio – come visto, anche all'esito di un'istruzione sommaria (oltre che) fortemente deformalizzata⁹² – risulta principalmente finalizzato all'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti, mediante i quali l'autorità giudiziaria appresta una tutela tempestiva in presenza di situazioni di grave pericolo⁹³.

Di tale finalità è espressione l'art. 473-bis.46 c.p.c., che richiama espressamente tra i provvedimenti adottabili dal giudice le misure di protezione familiare di cui all'art. 473-bis.70 c.p.c., volte a far cessare la condotta abusante del coniuge, del convivente o di altro

⁸⁹ Ai sensi dell'art. 473-bis.45, comma 2, il giudice non procede all'ascolto del minore, laddove «il minore [sia] stato già ascoltato nell'ambito di altro procedimento, anche penale, e le risultanze dell'adempimento acquisite agli atti sono ritenute sufficienti ed esaustive». Sul punto, cfr. M. VELLETTI, *L'ascolto del minore nei procedimenti con allegazioni di violenza*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 4-5, 2023, pp. 1290 ss. e, in particolare, pp. 1294 e 1295. Secondo l'Autrice, «deve ritenersi opportuno che nel caso in cui il giudice decida di non procedere all'ascolto vi sia puntuale motivazione in merito alla rilevanza delle dichiarazioni rese in altri procedimenti, dovendo la necessaria tutela del minore da possibili forme di vittimizzazione secondaria essere bilanciata con la necessità di far giungere la voce del minore nel processo che abbia per oggetto domande relative all'esercizio o alla titolarità della responsabilità genitoriale».

⁹⁰ Come espressamente specificato dalla Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 75.

⁹¹ L'art. 473-bis.46, comma 1, c.p.c., rubricato «provvedimenti del giudice», richiama espressamente, tra i provvedimenti che possono essere adottati dal giudice a tutela della parte vittima di violenza e del minore, gli ordini di protezione contro gli abusi familiari disciplinati dagli artt. 473-bis.69-72 c.p.c. Sugli ulteriori provvedimenti ex art. 473-bis.46 c.p.c., v. *infra* par. 4.

⁹² Sul carattere (anche) sommario che può assumere l'istruzione del processo familiare in cui siano allegati fatti di violenza o abuso ex art. 473-bis.40 c.p.c., depone la stessa lettera dell'art. 473-bis.46, comma 1, c.p.c. In argomento, cfr. anche L. DURELLO, *Abusi familiari e violenza domestica: profili processuali degli strumenti di tutela civili*, cit., pp. 195 ss.

⁹³ Sul punto, come verrà precisato *infra*, occorre osservare che l'accertamento *sommario* dei fatti di violenza ex art. 473-bis.40 c.p.c. può essere posto a fondamento delle sole misure provvisorie dirette ad assicurare una tutela immediata alla parte vittima di violenze, laddove il provvedimento che definisce il procedimento familiare, destinato a regolare in modo stabile l'assetto dei rapporti familiari, deve essere adottato sulla base del pieno accertamento dei fatti – compresi quelli di violenza e abuso – posti a fondamento della domanda.

componente del nucleo familiare, mediante un ordine di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima dell'abuso. In particolare, il giudice investito della controversia familiare, qualora accerti che la condotta violenta della parte costituisca causa di «grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente», adotta in via incidentale le misure di protezione previste dall'art. 473-*bis*.70 c.p.c.⁹⁴.

Con l'intervento riformatore del 2022, dunque, il legislatore ha espressamente previsto che l'adozione di misure protettive, in grado di apporre restrizioni alla libertà personale dell'autore della condotta pregiudizievole, possa essere disposta dal giudice, non solo *principaliter*, nelle forme del procedimento speciale regolato dall'art. 473-*bis*.71 c.p.c. – che riproduce la disciplina dell'abrogato art. 736-*bis* c.p.c. –⁹⁵, ma anche in via incidentale, nell'ambito di un processo sulla crisi familiare o relativo alla responsabilità genitoriale in cui siano accertati, mediante l'esercizio degli ampi poteri istruttori passati in rassegna, i fatti di violenza o abuso allegati *ex art.* 473-*bis*.40 c.p.c. – e gli stessi integrino i presupposti indicati dall'art. 473-*bis*.69 c.p.c.⁹⁶.

La legge 4 aprile 2021, n. 154 prevedeva, *invero*, una deroga alla composizione monocratica del tribunale stabilita dall'art. 736-*bis* c.p.c., limitatamente all'ipotesi in cui tra le parti fosse pendente un procedimento di separazione o divorzio e fosse già stata celebrata l'udienza presidenziale, attribuendo in tal caso al giudice istruttore il potere di adottare provvedimenti «aventi i contenuti indicati nell'articolo 342-*ter* del codice civile»⁹⁷. Già prima della riforma, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ne ammetteva l'adozione anche nei procedimenti sulla responsabilità genitoriale, sulla base del principio della concentrazione delle tutele⁹⁸. In un tale scenario, la previsione di cui all'art. 473-*bis*.46 c.p.c., che attribuisce esplicitamente al giudice del procedimento familiare in cui siano accertate allegazioni di violenza il potere di adottare le misure di protezione di cui all'art. 473-*bis*.70 c.p.c., acquista rilievo alla luce della

⁹⁴ *Relazione sulle novità normative della riforma "Cartabia"*, cit., p. 341, evidenzia come «[l]a tutela in sede civile contro forme di abuso in grado di arrecare grave pregiudizio all'incolumità fisica, morale ovvero alla libertà di uno dei coniugi si complet[i] con gli artt. 473-*bis*.69 e 473-*bis*. 70 c.p.c.».

⁹⁵ Su cui v. subito *infra*.

⁹⁶ Sul punto, cfr. *Relazione illustrativa*, cit., p. 82, ove la previsione di un accertamento incidentale dei fatti di violenza allegati in giudizio viene indicata come la «novità più significativa» del disposto normativo in esame, in applicazione del principio direttivo dettato dall'art. 1, comma 23, lett. b), della l. n. 206/2021.

⁹⁷ Cfr. art. 8 della l. n. 154/2001, oggi abrogato, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 736-*bis* c.p.c. non si applicavano «quando la condotta pregiudizievole [era] tenuta dal coniuge che [aveva] proposto o nei confronti del quale [era] stata proposta domanda di separazione personale ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio se nel relativo procedimento si [era] svolta l'udienza di comparizione dei coniugi davanti al presidente prevista dall'articolo 706 del codice di procedura civile ovvero, rispettivamente, dall'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni».

⁹⁸ Cfr. Cass., Sez. I, 22 giugno 2017, n. 15482, in *Fam. e dir.*, 12, 2017, pp. 1069 ss., con nota di F. DANOVI, *Ordini di protezione e competenza del giudice del conflitto familiare*.

complessiva opera di razionalizzazione della disciplina dei procedimenti familiari. La riconduzione dei procedimenti familiari entro la cornice unitaria del rito unificato comporta, infatti, che l'adozione incidentale degli ordini di protezione sia disposta in forza dei più ampi poteri riconosciuti al giudice e nel pieno rispetto delle garanzie processuali previste dalla Sezione I del Capo III – aspetti che, nel regime previgente, si riscontravano soltanto (e parzialmente) nel procedimento monocratico di cui all'abrogato art. 736-bis c.p.c.

Nell'assetto normativo risultante dalla novella, pertanto, la domanda di emanazione di un ordine di protezione familiare può proporsi tanto in via principale, ai sensi dell'art. 473-bis.71 c.p.c. e indipendentemente dall'introduzione di un procedimento ex art. 473-bis.47 c.p.c., quanto incidentalmente, nell'ambito di un giudizio familiare in cui siano allegati abusi o violenze, cui si applicheranno le forme processuali speciali previste dagli artt. 473-bis.40-46 c.p.c.⁹⁹. Nel primo caso, l'istanza deve essere proposta mediante ricorso al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante¹⁰⁰ ovvero, ove la condotta possa arrecare pregiudizio ai minori, al tribunale per i minorenni, anche su istanza del pubblico ministero¹⁰¹; nel secondo, la misura di protezione, oltre a poter essere domandata nell'ambito degli atti introduttivi del processo o delle successive memorie difensive, potrà essere adottata anche *ex officio* dal giudice in presenza di figli minori¹⁰².

Nelle forme del procedimento ex art. 473-bis.71 c.p.c., la legittimazione a richiedere la pronuncia dell'ordine protettivo viene riconosciuta – «anche quando la convivenza è cessata»¹⁰³ – in capo al componente del nucleo familiare che affermi essere vittima di abuso

⁹⁹ A fronte dell'abrogazione dell'art. 8 della legge 4 aprile 2001, n. 154, inoltre, le misure protettive adottate in via principale – non operando più la causa di inefficacia originariamente prevista dal secondo comma della disposizione abrogata – conserveranno la loro efficacia anche nell'ambito dell'eventuale processo familiare successivamente instaurato.

¹⁰⁰ Sul contenuto dell'atto introduttivo, l'art. 473-bis.71 c.p.c. – al pari dell'abrogato art. 736-bis c.p.c. – non dispone espressamente. Secondo dottrina e giurisprudenza maggioritarie, peraltro, la parte istante avrà l'onere di indicare, oltre gli elementi previsti dall'art. 125, comma 1, c.p.c., il contenuto degli ordini di protezione richiesti e, in particolare, i c.d. contenuti eventuali, su cui v. *infra*. Sul punto, cfr., avuto riguardo alla disciplina contenuta nell'ormai abrogato art. 736-bis c.p.c., E. D'ALESSANDRO, *Gli ordini civili di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali*, in *Riv. trim. dir. e proc. civ.*, 1, 2007, pp. 225 ss. e, particolare, p. 230.

¹⁰¹ Con la riforma del 2022, il legislatore ha risolto un rilevante problema di coordinamento in ordine alla competenza del tribunale ordinario e del tribunale per i minorenni, ai sensi degli artt. 333 c.c. e 38 disp. att. c.c. Sul punto, anche cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 81. In ordine alle questioni poste dalla disciplina *ante* riforma, cfr. A.R. EREMITA, *Ordini di protezione familiare e processo civile*, cit., pp. 89 ss.

¹⁰² Nella stessa linea di pensiero, C. CECHELLA, *La violenza*, in *Il processo in materia di persone, minorenni e famiglie*, cit., p. 176.

¹⁰³ Con il d. lgs. n. 149/2022, il legislatore ha risolto la questione interpretativa sollevata originariamente dall'art. 342-bis c.c. in ordine al requisito della «convivenza», prevedendo espressamente che l'autorità giudiziaria possa adottare gli ordini protettivi ex art. 473-bis.70 c.p.c. anche quando la convivenza tra l'autore della condotta abusante e la vittima sia cessata: l'adozione della misura protettiva in esame, invero, assume rilievo anche al fine di ordinare all'autore della condotta pregiudizievole il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario della misura di protezione. Sul punto, cfr. anche Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 81. In ordine alla previsione del requisito della convivenza, peraltro, già Relazione governativa al disegno di legge n. 2675/S/XIII, cit., p. 5, segnalava «una

ex art. 473-bis.69 c.p.c. – la cui istanza potrà essere proposta anche dalla parte personalmente¹⁰⁴ – e, nei casi di violenza assistita, al genitore esercente la responsabilità genitoriale che non sia autore della violenza allegata, al pubblico ministero ex art. 473-bis.69, comma 2, c.p.c. e al curatore speciale del minore, anche su istanza del minore ultraquattordicenne ex art. 473-bis.8 c.p.c.; la legittimazione a contraddire spetta, invece, al componente del nucleo familiare che l'istante ha indicato come autore della condotta pregiudizievole¹⁰⁵.

Sul versante dell'interesse ad agire, deve osservarsi come, in forza del doppio binario di tutela della vittima di violenza, qualora la condotta abusante ex art. 473-bis.69 c.p.c. integri anche gli estremi di una fattispecie incriminatrice, l'emanazione della misura di protezione possa essere disposta in via concorrente in sede civile e penale¹⁰⁶: in questo senso, qualora sia stata esercitata l'azione penale, il componente del nucleo familiare destinatario della condotta abusante avrà interesse a domandare all'autorità giudiziaria civile la pronuncia di un ordine di protezione ex art. 473-bis.70 c.p.c. nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza penale di condanna ancora non divenuta definitiva e non sia stata applicata una misura cautelare ai sensi dell'art. 282-bis c.p.p. ovvero sia stata disposta l'archiviazione del procedimento¹⁰⁷. Qualora,

lacuna non secondaria»: «la misura non risulta[va] infatti applicabile [...] nei confronti di situazioni, purtroppo frequentissime, nelle quali autentiche persecuzioni, violenze ricorrenti e ripetute sono esercitate dopo la cessazione della convivenza, e spesso proprio a causa di tale cessazione, in pratica sempre nei confronti di donne, da parte dei loro ex mariti od ex conviventi».

¹⁰⁴ A.R. EREMITA, *Ordini di protezione familiare e processo civile*, cit., pp. 182 ss., osserva che «[l]a disposizione ha suscitato qualche perplessità, in ordine all'opportunità di una tale scelta del legislatore, in quanto esigenze di speditezza della tutela richiederebbero un'attenta formulazione della domanda sin dalla fase iniziale, con un'accurata prospettazione dei fatti e indicazione dei mezzi istruttori» e che «l'assistenza legale sin dalla proposizione dell'istanza sarebbe quindi fondamentale per superare di competenze tecniche [del ricorrente]», ma come «i maggiori dubbi della previsione in esame riguardano tuttavia la sussistenza o meno dell'obbligo del patrocinio legale nelle fasi successive alla proposizione della domanda». Sull'opportunità della rappresentanza tecnica per il compimento degli atti giudiziali successivi alla presentazione dell'istanza, cfr. L. DURELLO, *Abusi familiari e violenza domestica: profili processuali degli strumenti di tutela civili*, cit., p. 188. Nel senso che la parte possa stare in giudizio senza l'assistenza di un difensore, v., invece, E. D'ALESSANDRO, *Gli ordini civili di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali*, cit., p. 230.

¹⁰⁵ Con il d. lgs. n. 164/2024, invero, il legislatore ha inserito, nell'ambito della Sezione VII, l'art. 473-bis.72 c.p.c., in cui sono state trasfuse le disposizioni originariamente contenute nell'art. 8, comma 5, della l. n. 154/2001. Secondo l'art. 473-bis.72 c.p.c., in particolare, le norme della Sezione VII si applicano, «in quanto compatibili», anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta «da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente» e l'istanza sarà proposta «dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta».

¹⁰⁶ Sul doppio binario di tutela della vittima di violenze in famiglia e il concorso tra giurisdizione civile e penale ai fini della emanazione di misure di protezione, v. anche *supra* par. 2.

¹⁰⁷ *Mutatis mutandis*, in presenza delle medesime circostanze, in caso di accertamento del fatto di violenza nell'ambito di un processo sulla crisi familiare ex art. 473-bis.47 c.p.c., il giudice potrà pronunciare l'ordine di protezione anche *ex officio*. Sulla diversa valutazione (e rilevanza) dei fatti di violenza accertati in sede civile e penale, cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 20 marzo 2025, n. 7409, che ha dichiarato come la mera archiviazione di un procedimento penale per violenza domestica non escluda l'accertamento di condotte violente rilevanti in sede civile ai fini dell'affidamento dei figli minori.

invece, nelle more del giudizio civile, sia stata emanata una misura coercitiva *ex art. 282-bis c.p.p.* – analoga per contenuto alle misure protettive che possono essere ottenute in sede civile¹⁰⁸ – e la circostanza risulti allegata in giudizio, il giudice civile, accertata la sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire della parte istante, dovrebbe rigettare in rito la domanda proposta ai sensi dell'art. 473-*bis*.71 c.p.c.¹⁰⁹.

Per quanto concerne i profili strettamente procedurali, l'art. 473-*bis*.71 c.p.c. non introduce modifiche consistenti alla disciplina originaria dell'art. 736-*bis* c.p.c. e regola un rito monocratico, al quale si applicano, «per quanto non [espressamente] previsto» e «in quanto compatibili», le disposizioni di cui agli artt. 737 c.p.c. e seguenti, sui procedimenti in camera di consiglio, pur presentando il rito in esame significativi punti di contatto con il procedimento cautelare uniforme¹¹⁰.

In questa prospettiva, l'art. 473-*bis*.71 c.p.c. delinea lo schema operativo di una procedura connotata da marcata deformalizzazione, le cui concrete modalità di svolgimento sono in larga parte rimesse alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria e risultano improntate a stringenti esigenze di celerità e semplificazione delle forme¹¹¹: a seguito del deposito del ricorso, pertanto, spetta al giudice adito individuare il termine che deve intercorrere tra la notificazione dell'istanza alla controparte e l'udienza camerale, avuto riguardo alle caratteristiche della causa e alle concrete esigenze di tutela¹¹².

¹⁰⁸ F. AULETTA, *L'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari (art. 736-bis c.p.c.)*, cit., p. 1046, osserva che «[n]ella diarchia tra giudice penale e giudice civile, mentre il primo può essere chiamato dal P.M. ad adottare una misura “cautelare” tipica, “l’allontanamento dalla casa familiare”, a norma dell’art. 282-*bis* c.p.p., alla quale può accedere un’ingiunzione di pagamento di un assegno a favore delle altre persone già conviventi, il secondo ha a disposizione una misura, coincidente per contenuto e afflittività, ma di incerta definizione sistematica».

¹⁰⁹ Nelle medesime circostanze, il giudice di un procedimento familiare in cui siano accertati fatti di violenza, non procederà all'adozione *ex officio* della misura in parola.

¹¹⁰ V. Relazione governativa al disegno di legge n. 2675/S/XIII, cit., p. 8. Sul punto, cfr. anche A.R. EREMITA, *Violenza domestica e di genere nel processo civile e riforma “Cartabia”*, cit., p. 287. L'Autrice osserva che «il procedimento in questione è un procedimento camerale nel quale il legislatore (del 2001) ha innestato talune previsioni che ricalcano pressoché alla lettera analoghe disposizioni del procedimento cautelare: ne risulta un procedimento simile a quello cautelare sotto molti aspetti, dalla monocraticità del giudice, alla sua designazione da parte del presidente e all'ampiezza dei suoi poteri istruttori, finanche alla previsione della possibilità di adottare il provvedimento *inaudita altera parte*, a contraddittorio differito, ed infine alla disciplina del reclamo e della fase attuativa».

¹¹¹ Secondo Relazione governativa al disegno di legge n. 2675/S/XIII, cit., p. 8, viene delineato «un procedimento essenziale e rapido, con formalità assai ridotte, a partire dalla possibilità che il ricorso sia presentato dalla parte personalmente, fino a peculiarità rilevanti ed opportune, come, all'articolo 7, l'esonero dall'imposta di bollo e da ogni altra tassa ed imposta, dai diritti di notifica, di cancelleria e di copia, ed infine dall'obbligo della richiesta di registrazione: quanto basta per consentire un accesso senza filtri né ostacoli burocratici o finanziari al procedimento di tutela».

¹¹² In questo senso, E. D'ALESSANDRO, *Gli ordini civili di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali*, cit., p. 231, osserva che «sono in massima parte rimesse all'autorità giurisdizionale sia l'individuazione dei poteri processuali delle parti che la determinazione dei modi e tempi del loro esercizio». Sulla «marcata discrezionalità» del giudice nella direzione del procedimento, cfr. anche A.R. EREMITA, *Violenza domestica e di genere nel processo civile e riforma “Cartabia”*, cit., pp. 287 ss.

Con specifico riguardo all'attività istruttoria, l'effettiva estensione dei poteri attribuiti al giudice deve essere valutata alla luce, da un lato, della generale applicabilità della disciplina del rito unificato, nella cui cornice sistematica la novella del 2022 ha ricondotto anche il procedimento sugli abusi familiari¹¹³; dall'altro, dell'applicazione, per quanto non espressamente previsto e salva la clausola di compatibilità, degli artt. 737 c.p.c. e seguenti, oggetto di specifico rinvio da parte del quinto comma dell'art. 473-bis.71 c.p.c.¹¹⁴.

Poste queste premesse, devono essere esaminate le previsioni di cui al secondo comma dell'art. 473-bis.71 c.p.c., ai sensi del quale il giudice adito, «sentite le parti», procede «nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione necessari». Con tale disposizione, il legislatore ha innanzitutto previsto – impiegando una formulazione in gran parte sovrapponibile a quella di cui all'art. 669-sexies c.p.c. in materia di provvedimenti cautelari¹¹⁵ – che le decisioni relative all'espletamento delle attività istruttorie, salvo i «casi di urgenza»¹¹⁶, siano assunte previa instaurazione del contraddittorio e sulla base del più ampio potere valutativo del giudice. Tuttavia, in ragione della *vis* espansiva delle disposizioni in materia di violenza domestica o di genere, deve ritenersi che sia in ogni caso precluso al giudice il potere di esperire un tentativo di conciliazione, contrario alle esigenze di tutela della parte contro i rischi di vittimizzazione secondaria insiti nel processo.

Per quanto riguarda i mezzi istruttori concretamente esperibili, il giudizio di «opportunit[à]» e «necessari[età]» che presiede alla loro acquisizione nel processo, pur calibrato sul modello camerale e, segnatamente, sull'art. 738, comma 3, c.p.c., deve parimenti essere svolto nel rispetto dei principi stabiliti dalla Sezione I. In questa prospettiva, la previsione di cui al terzo comma dell'art. 738 c.p.c., che attribuisce al giudice il pregnante potere di «assumere informazioni» – esercitabile, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, nei confronti di qualsiasi soggetto, pubblico o privato¹¹⁷ – appare coerente sia con le esigenze di

¹¹³ Cfr. E. CAMILLERI, *Il prisma dell'effettività e l'ordine possibile delle relazioni familiari. Considerazioni a margine della riforma Cartabia*, in *Osserv. dir. civ. comm.*, 1, 2023, pp. 29 ss. e, in particolare, p. 46, che riconduce le ragioni della nuova collocazione della disciplina del procedimento monocratico sugli ordini di protezione all'esigenza di ricomprendere «anche questo segmento del “processo di famiglia” entro la nuova cornice unitaria», nonostante «il permanere di tratti di specialità».

¹¹⁴ Ai sensi dell'art. 473-bis.71, comma 5, c.p.c., «Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano al procedimento, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti».

¹¹⁵ F. AULETTA, *L'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari (art.736-bis c.p.c.)*, cit., p. 1055, osserva come il legislatore non abbia inteso duplicare nella sede in esame «il giudizio di “indispensabilità”» previsto dall'art. 669-sexies, comma 1, c.p.c., richiedendo, piuttosto, per l'assunzione dei mezzi istruttori, il raggiungimento della «soglia minima della “necessarietà”».

¹¹⁶ Cfr. subito *infra*.

¹¹⁷ Cfr. Corte cost., Or., 26 febbraio 2002, n. 35, che riprende Or., in *Consulta online* del 9 maggio 2001, n. 140. Il giudice delle leggi, nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione relativa all'art. 14, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 3, 10, 13, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede che alla convalida del provvedimento di trattenimento dello straniero si applichi la disciplina degli artt. 737 e ss. c.p.c. e nella parte in cui precluderebbe al giudice ogni accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni addotte dall'autorità di polizia quale concreto impedimento alla esecuzione immediata dell'accompagnamento alla frontiera e in ordine alla fondatezza delle

concentrazione del procedimento in esame, sia con il sistema delineato in via generale dall'art. 473-bis.44 c.p.c.¹¹⁸. Un tale potere, infatti, consente al giudice di verificare, in base all'assunzione di semplici «informazioni», la verosimiglianza dei fatti di violenza allegati e, conseguentemente, di adottare con tempestività le misure di protezione più adeguate al caso concreto¹¹⁹.

Nel caso in cui il giudice sia chiamato a pronunciarsi, oltre che sulla domanda di allontanamento dalla casa familiare, anche sull'istanza di condanna al pagamento dell'assegno periodico di cui al secondo comma dell'art. 473-bis.70 c.p.c., si riconosce altresì all'autorità giudiziaria il potere di disporre *ex officio* «indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune delle parti», al fine di ricostruire nella maniera più completa la reale situazione patrimoniale e reddituale e accertare l'eventuale sussistenza di situazioni di bisogno. Tali indagini, analogamente a quelle che l'autorità giudiziaria può ordinare ai sensi dell'art. 473-bis.2, comma 2, c.p.c.¹²⁰, possono essere disposte dal giudice anche «per mezzo» della polizia tributaria, ma non possono avere finalità meramente esplorativa né possono sopperire alla totale mancanza di prova, dovendo essere riconosciuta alle stesse una funzione integrativa del quadro probatorio (già) formatosi nel processo¹²¹.

ragioni allegate dallo straniero circa la ricorrenza di un'ipotesi di divieto di espulsione, ha affermato l'adeguatezza del procedimento camerale e dei poteri istruttori del giudice, ribadendo l'applicabilità dell'art. 738, comma 3, c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di «assumere informazioni». In particolare, la Consulta ha precisato che tale potere è «assai più ampio di quello attribuito al giudice dall'art. 213 cod. proc. civ., poiché non ha esclusivamente come destinatario una pubblica amministrazione ma può essere indirizzato nei confronti di qualsiasi soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi affidabili e postula che le risposte possano essere fornite con qualunque mezzo di comunicazione, compresi quelli più moderni e tecnologicamente avanzati».

¹¹⁸ Come evidenziato *supra*, in forza degli ampi poteri attribuitigli dall'art. 473-bis.44 c.p.c., il giudice del processo familiare, in cui siano formulate allegazioni di violenza ai sensi dell'art. 473-bis.40 c.p.c., può fondare l'adozione dei provvedimenti di protezione sulle risultanze probatorie emerse dall'assunzione di sommarie informazioni e dall'acquisizione d'ufficio di atti e documenti. La disposizione degli ulteriori mezzi istruttori – e, in particolare, della prova testimoniale, le cui modalità di assunzione non appaiono coerenti con le esigenze di celerità sopra evidenziate e alla cui acquisizione, anche nel procedimento *ex art.* 473-bis.71 c.p.c., devono preferirsi le informazioni raccolte mediante audizione deformalizzata di «persone informate dei fatti» – resta invece riservata alla prosecuzione del processo, ai fini dell'emanazione del provvedimento che definisce il giudizio.

¹¹⁹ Il legislatore richiama tale potere anche in altre disposizioni concernenti procedimenti sommari. Nell'ambito del codice di rito, oltre alle «informazioni» camerali di cui all'art. 738, comma 3, possono essere richiamate, ad esempio, le «sommarie informazioni» *ex artt.* 669-sexies e 695.

¹²⁰ Ai sensi del secondo comma dell'art. 473-bis.2 c.p.c., «[c]on riferimento alle domande di contributo economico, il giudice può d'ufficio ordinare l'integrazione della documentazione depositata dalle parti e disporre ordini di esibizione e indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, anche nei confronti di terzi, valendosi se del caso della polizia tributaria». La norma, nel riconoscere all'autorità giudiziaria il potere di disporre d'ufficio indagini patrimoniali, anche avvalendosi della polizia tributaria, in relazione a tutte le «domande di contributo economico», consente l'acquisizione officiosa di tali elementi probatori anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti interinali e delle misure di protezione a contenuto patrimoniale disposte dal giudice nel corso del processo familiare.

¹²¹ Cfr. Cass. 20 febbraio 2017, n. 4292, che richiama Cass. 28 gennaio 2011, n. 2098, ove si afferma, sebbene con riferimento al regime previgente, la natura integrativa delle indagini patrimoniali demandate alla polizia tributaria nei procedimenti in materia di separazione e divorzio. La Corte precisa, in particolare, che tale potere «si giustifica e trova ingresso nel solo caso

Alla luce del complessivo materiale probatorio raccolto, dunque, il giudice provvede con decreto motivato all'accoglimento o al rigetto della domanda.

«Nel caso di urgenza», peraltro, l'art. 473-bis.71, comma 3, c.p.c. consente al giudice, «assunte ove occorra sommarie informazioni», di adottare con decreto la misura di protezione *inaudita altera parte*, con provvisoria “compressione” del principio del contraddittorio¹²². Contemporaneamente deve essere fissata, entro un termine non superiore a quindici giorni, l'udienza di comparizione delle parti, in occasione della quale, «a contraddittorio integro», provvederà a confermare, modificare o revocare, sempre con decreto, l'ordine di protezione emesso in via anticipata¹²³.

A conclusione di quanto prospettato, occorre precisare che, in caso di accoglimento della domanda di protezione, le misure di cui all'art. 473-bis.70 c.p.c. saranno adottate: in conformità alla disciplina del procedimento *ex art. 473-bis.71 c.p.c.*, dal tribunale in composizione monocratica, che provvede in camera di consiglio con decreto motivato, immediatamente esecutivo e reclamabile con ricorso proposto al tribunale; in pendenza di un processo familiare *ex art. 473-bis.47 c.p.c.*, incidentalmente dal giudice delegato *ex art. 473-bis.1 c.p.c.*, a conclusione dell'accertamento “accelerato” regolato dalle disposizioni speciali illustrate nei paragrafi che precedono, con provvedimento motivato parimenti esecutivo e reclamabile¹²⁴.

Da ultimo, in relazione al tema in esame e nella dimensione di un sistema integrato di tutele, deve osservarsi che il carattere sommario dell'istruzione e le esigenze di concentrazione del procedimento *ex art. 473-bis.71 c.p.c.* non appaiono compatibili con la proposizione, in via cumulata con la domanda di protezione, della domanda di risarcimento dei danni conseguenti alle condotte abusanti: l'accoglimento di quest'ultima, invero, presuppone il pieno accertamento dei fatti (illeciti) e dei danni allegati a fondamento della pretesa risarcitoria, la quale si ritiene possa essere opportunamente fatta valere, stante lo stretto vincolo di connessione, nell'ambito dell'eventuale giudizio sulla crisi familiare o sulla responsabilità

in cui risulti insufficiente o inappagante il risultato dell'ordinaria dinamica dell'attività istruttoria espletata dalle parti in giudizio». Ai fini della presente indagine, deve ritenersi che i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla funzione integrativa del potere di intervento del giudice trovino applicazione anche nel sistema riformato e, segnatamente, nell'ambito della tutela contro gli abusi familiari. Non pare, infatti, che le esigenze di urgenza alla base della forma di tutela in esame consentano di derogare alla natura propria delle indagini patrimoniali, quale strumento volto ad assumere informazioni integrative del «bagaglio istruttorio» (già) formatosi nel processo, «risultato incompleto e non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova». Nello stesso senso, con specifico riguardo all'art. 473-bis.2, comma 2, c.p.c., cfr. F. D'ANNO, *Oneri probatori e poteri officiosi nel rito unitario familiare e minorile*, cit., pp. 220 ss.

¹²² Negli stessi termini, E. D'ALESSANDRO, *Gli ordini civili di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali*, cit., p. 232, ove evidenzia che, in caso di concessione del provvedimento *inaudita altera parte*, il principio del contraddittorio «patisce solo una compressione».

¹²³ La previsione riproduce quanto disposto nel procedimento cautelare uniforme *ex art. 669-sexies*, comma 2, c.p.c.

¹²⁴ Per quanto concerne il reclamo delle misure protettive adottate ai sensi degli artt. 473-bis.46 e 473-bis.71 c.p.c., v., ampiamente, *infra*.

genitoriale tra le stesse parti¹²⁵, in cui il pieno accertamento dei fatti di violenza assume rilievo ai fini dell'adozione dei provvedimenti relativi alle condizioni di separazione e divorzio e all'esercizio della responsabilità genitoriale¹²⁶.

3.1. I rapporti tra gli ordini di protezione e i provvedimenti interinali ex artt. 473-bis.15 e 473-bis.22 c.p.c.

Nell'opera di trasposizione all'interno del codice di rito, il legislatore della riforma non ha apportato modifiche consistenti neppure alla disciplina "sostanziale" degli ordini protezione – originariamente prevista agli artt. 342-bis e 342-ter c.c. –¹²⁷, avendone confermato «i possibili contenuti» tipici ed essendosi limitato a recepire i principali rilievi mossi dalla dottrina e dalla giurisprudenza¹²⁸.

Secondo l'art. 473-bis.70, comma 1, c.p.c., in particolare, l'autorità giudiziaria, in presenza dei presupposti di cui all'art. 473-bis.69 c.p.c.¹²⁹, ordina all'autore dell'abuso la cessazione della

¹²⁵ Sul dibattuto tema, cfr., *ex multis*, F. DANOVI, *Persistenza e variabilità dell'oggetto del processo del divorzio*, in *Fam. e dir.*, 1, 2021, pp. 83 ss. e, in particolare, pp. 89 ss.; *Id.*, *Il decreto correttivo e la giustizia familiare e minorile: snodi risolti e questioni ancora aperte*, cit., pp. 1142 e 1143. Sul punto, cfr. anche F. TOMMASEO, *Sulla tutela delle vittime di violenza domestica nei rapporti fra giustizia civile e penale*, cit., pp. 1168 e 1169, nota 34. Sul tema degli illeciti endofamiliari, cfr., *ex multis*, S. PATTI, *Famiglia e responsabilità civile*, Milano, 1984; M. DOGLIOTTI, *La famiglia e l'"altro" diritto: responsabilità civile, danno biologico, danno esistenziale*, in *Fam. e dir.*, 2, 200, pp. 159 ss.; *Id.*, *La responsabilità civile entra nel diritto di famiglia*, in *Dir. fam. Pers.*, 1, 2002, pp. 60 ss.; P. CECCON e G. SEBASTIO, *Lei, lui e il danno. La responsabilità civile tra coniugi*, in *Resp. civ. prev.*, 6, 2002, pp. 1257 e ss.; E. CARBONE, *Requiem per un'immunità: violazione dei doveri coniugali e responsabilità civile*, in *Giur. It.*, 4, pp. 700 ss.; G. FACCI, *Il "nuovo danno non patrimoniale" nelle relazioni familiari*, in *Fam. e dir.*, 3, 2005, pp. 301 ss.; *Id.*, *L'illecito endofamiliare al vaglio della Cassazione*, in *Fam. e dir.*, 4, 2005, pp. 372 ss.

¹²⁶ In ordine al rilievo dell'accertamento dei fatti di violenza ai fini dell'addebito della separazione, cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. I, 30 aprile 2024, n. 11631, ove si afferma che le «violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito all'autore di esse» e che l'accertamento delle stesse «esonera» «il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei».

¹²⁷ Sul punto cfr. Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, cit., p. 81, ove si evidenzia che «[l']articolo 473-bis.69 c.p.c. costituisce la riproduzione dell'articolo 342-bis c.c.» e «[l']articolo 473-bis.70 c.p.c. riproduce, con lievi variazioni letterali, l'articolo 342-ter c.c.» e che «seguendo le indicazioni di un generale coordinamento e raccordo delle disposizioni vigenti, attraverso gli articolo 473-bis.69 c.p.c., 473-bis.70 c.p.c. e 473-bis.71 c.p.c., si è ritenuto di trasferire le disposizioni, con alcune lievi modifiche, all'interno del codice di procedura civile». A questo proposito, E. CAMILLERI, *Il prisma dell'effettività e l'ordine possibile delle relazioni familiari. Considerazioni a margine della riforma Cartabia*, cit., p. 47, osserva come i contenuti degli art. 342-bis e 342-ter c.c. siano «si riversati nel corpo, rispettivamente, degli artt. 473-bis.69 e 70 c.p.c., ma anche modificati secondo tratti solo in apparenza marginali».

¹²⁸ Cfr. A.R. EREMITA, *Violenza domestica e di genere nel processo civile e riforma "Cartabia"*, cit., pp. 263 ss., che rileva come il legislatore della novella, intervenendo sulla disciplina degli ordini di protezione contro gli abusi familiari, abbia recepito anche «talune indicazioni dottrinali e giurisprudenziali maturate anche grazie alla più che ventennale esperienza applicativa».

¹²⁹ Nello specifico, l'art. 473-bis.69 c.p.c., indica quali presupposti per l'adozione delle misure di protezione, dal punto vista oggettivo, la condotta illecita tenuta dall'autore dell'abuso o della violenza e il grave pregiudizio determinato all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà del destinatario della condotta abusante; dal punto di vista soggettivo, la circostanza che i soggetti siano uniti da un rapporto di coniugio, di convivenza o di parentela caratterizzato dalla convivenza. Per ulteriori

condotta pregiudizievole per l'integrità o la libertà del coniuge o di altro componente del nucleo familiare e l'allontanamento dalla casa familiare, disponendo eventualmente anche il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario della misura di protezione. Con la novella, il legislatore ha inteso realizzare, peraltro, un bilanciamento tra le esigenze sottese all'ordine di non avvicinamento e la libertà di circolazione dell'autore della condotta pregiudizievole, escludendo l'applicazione del divieto in parola in caso di (comprovate) «esigenze di lavoro o di salute».

Trasponendo quanto previsto dall'art. 342-ter c.c., il secondo comma dell'art. 473-bis.70 c.p.c. attribuisce al giudice il potere di disporre, «altresì», l'intervento dei servizi sociali ovvero di associazioni che abbiano come fine statutario «il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi o maltrattamenti», escludendo, tuttavia, la possibilità di ordinare l'intervento di un centro di mediazione familiare, in conformità ai principi generali in materia di prevenzione dei rischi di vittimizzazione secondaria¹³⁰. Con tale disposizione, il legislatore ha ripreso, infine, la previsione che consente all'autorità giudiziaria di ordinare all'autore dell'abuso la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei componenti del nucleo familiare che, per effetto dell'ordine di allontanamento, rimangano privi di mezzi adeguati.

Gli ordini di protezione, pertanto, integrano una tutela disposta in via d'urgenza che, pur potendo assumere contenuti diversificati, risulta principalmente finalizzata a reprimere la condotta pregiudizievole e a prevenirne la reiterazione, mediante l'imposizione di limitazioni alla sfera di libertà dell'autore di quest'ultima – seppure per un tempo determinato, non potendo l'autorità giudiziaria attribuire a tali misure protettive una durata superiore ad un anno¹³¹, salvo la possibilità di proroga in presenza di «gravi motivi» e «per il tempo strettamente necessario»¹³².

riflessioni sull'argomento, cfr. E. CAMILLERI, *Ordini di protezione contro gli abusi familiari, bilanciamento degli interessi e primato della Persona*, cit., pp. 162 ss., che osserva come sia «la grave lesione [...] a fungere da reale centro propulsivo del rimedio, laddove invece la condotta sbiadisce a mero fatto realizzativo dell'abuso e *medium* necessario per la individuazione del suo responsabile, senza che se ne diano connotati tipizzanti».

¹³⁰ Con il d. lgs. n. 149/2022, il legislatore ha eliminato, in attuazione dei principi direttivi volti a contrastare i rischi di vittimizzazione secondaria insiti nel procedimento di mediazione, la previsione originariamente contenuta nell'art. 342-ter c.c., che consentiva al giudice di disporre l'intervento di un centro di mediazione familiare.

¹³¹ Ai sensi dell'art. 473-bis.70 c.p.c., tale termine decorre «dal giorno dell'avvenuta esecuzione» dell'ordine di protezione. Fino alla modifica apportata dall'art. 10 del d.l. n. 11/2009, convertito con modifiche dalla l. n. 38/2009, il termine massimo era fissato in sei mesi.

¹³² Ai sensi dell'art. 473-bis.70, comma 3, c.p.c., in particolare, il giudice dispone la proroga su istanza di parte ovvero, in presenza di minori, anche del pubblico ministero. E. CAMILLERI, *Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari*, cit., p. 300, osserva che «specie dopo l'intervento di modifica del 2009 (legge n. 38/2009), se per un verso si è allungato il periodo di massima estensione nel tempo degli ordini somministrabili, per l'altro la loro proroga non risponde più (tanto) alla prospettiva del recupero del rapporto, bensì schiettamente al persistere delle ragioni di pericolo per l'incolumità del soggetto leso».

Poste queste premesse, nel quadro della disciplina riformata – che, come visto, attribuisce al giudice investito della controversia familiare il potere generale di adottare misure di protezione in presenza di accertate allegazioni di violenza domestica o di genere –, le osservazioni in ordine al contenuto – e alla natura giuridica¹³³ – degli ordini di protezione assumono rinnovata rilevanza, segnatamente in relazione ai rapporti tra le misure in parola e i provvedimenti provvisori ex artt. 473-bis.15 e 473-bis.22 c.p.c.¹³⁴, che possono essere adottati, nell'ambito dei procedimenti familiari, dal giudice delegato – rispettivamente, dal presidente ex art. 473-bis.15 c.p.c. e dal collegio ex art. 473-bis.1 c.p.c.¹³⁵.

Con tali istituti, invero, il legislatore della novella ha introdotto, da un lato, una misura cautelare atipica, che l'autorità giudiziaria può adottare, nella fase iniziale del processo familiare¹³⁶, *inaudita altera parte* e in presenza di un pregiudizio «imminente» e «irreparabile», e, dall'altro, una tutela interinale mediante provvedimenti «temporanei e urgenti»¹³⁷, che possono essere emanati, sulla falsariga della disciplina originariamente prevista per i (soli) procedimenti in materia di separazione e divorzio¹³⁸, all'esito della prima udienza – assunte, «ove occorra», sommarie informazioni –, nell'interesse delle parti e dei figli. Ai fini della presente indagine, pur nella consapevolezza della diversa *ratio* dei provvedimenti in esame¹³⁹, appare sufficiente evidenziare che, attraverso i provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., il legislatore della novella, colmando una lacuna nel sistema della giustizia in materia

¹³³ Sul dibattito in ordine alla natura giuridica degli ordini di protezione familiare, cfr., *ex plurimis*, F. AULETTA, *L'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari* (art. 736-bis c.p.c.), cit., pp. 1045 ss.; E. D'ALESSANDRO, *Gli ordini civili di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali*, cit., pp. 225 ss.; A.R. EREMITA, *Ordini di protezione familiare e processo civile*, cit., pp. 129 ss.

¹³⁴ Da un punto di vista generale, cfr., in ordine alla disciplina dei provvedimenti ex artt. 473-bis.15 e 473-bis.22 c.p.c., M.A. LUPOI, *Le misure provvisorie e la loro impugnativa*, in *La riforma del processo e del giudice per le persone, i minorenni e le famiglie*, a cura di C. CECHELLA, Torino, 2023, pp. 89 ss.

¹³⁵ La facoltà di delegare a un giudice individuato dal collegio la trattazione e l'istruzione della causa risponde a esigenze di celerità, specialmente in materie, come quelle in esame, in cui occorre intervenire in maniera tempestiva, al fine di evitare (ulteriori) pregiudizi a soggetti che versano in condizione di particolare fragilità e vulnerabilità.

¹³⁶ Nello specifico, l'autorità giudiziaria potrà adottare i provvedimenti in parola non solo in primo grado, ma anche nel giudizio di appello, in conformità a quanto previsto espressamente dall'art. 473-bis.34, comma 3, c.p.c., il quale richiama sia l'art. 473-bis.15 c.p.c. che l'art. 473-bis.22 c.p.c.

¹³⁷ Nell'ambito delle disposizioni dedicate ai procedimenti sulla crisi familiare e sulla responsabilità genitoriale, l'art. 473-bis.50 c.p.c. integra la disciplina generale del procedimento unitario in materia di provvedimenti temporanei e urgenti ex art. 473-bis.22 c.p.c. e dispone che il giudice, quando provvede alla adozione degli stessi, indichi «le informazioni che ciascun genitore è tenuto a comunicare all'altro» e possa formulare «una proposta di piano genitoriale».

¹³⁸ Ai sensi degli abrogati artt. 708, comma 3, c.p.c. e 4, comma 8, della l. n. 898/1970, in caso di mancata conciliazione delle parti, il presidente del tribunale adottava, con ordinanza, i provvedimenti temporanei e urgenti che reputava opportuni «nell'interesse della prole e dei coniugi». Sull'estensione di tale potere del giudice a tutti i procedimenti soggetti al nuovo rito unitario in materia di famiglia, cfr. E. VULLO, *Provvedimenti indifferibili, temporanei e urgenti*, in *Fam. e dir.*, 11, 2023, pp. 982 ss. e, in particolare, pp. 987 ss.

¹³⁹ Sulla non identità di *ratio* dei provvedimenti *de quo* che esclude la condivisibilità dell'opzione interpretativa che propugna la «piana equiparazione tra i provvedimenti indifferibili ed i provvedimenti temporanei ed urgenti», cfr., ad esempio, Cass. 30 aprile 2024, n. 11688,

familiare¹⁴⁰, ha attribuito al giudice investito della controversia il potere generale di adottare, ogniquale volta sussista un pregiudizio imminente e irreparabile che non consenta di attendere l'instaurazione del contraddittorio, misure cautelari atipiche sul modello dei provvedimenti d'urgenza ex art. 700 c.p.c. Con l'istituto di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., invece, pur non intervenendo su una situazione di *eccezionale* urgenza, l'autorità giudiziaria adotta, nel caso in cui sia fallito il tentativo di conciliazione, i provvedimenti necessari a regolare in via provvisoria i rapporti personali e patrimoniali del nucleo familiare in attesa della definizione del giudizio.

Nonostante la natura cautelare sia pacificamente affermata rispetto ai soli provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c.¹⁴¹ e risulti invece dibattuto l'inquadramento sistematico che deve essere riconosciuto a quelli temporanei ex art. 473-bis.22 c.p.c.¹⁴², può osservarsi come entrambi i provvedimenti in parola abbiano carattere "strumentale" e risultino volti ad anticipare gli effetti della tutela di merito nel tempo che intercorre, rispettivamente, tra il deposito del ricorso e l'udienza di comparizione delle parti e tra quest'ultima e la pronuncia della sentenza che definisce il giudizio così differenziandosi dagli ordini di protezione. Questi ultimi, come evidenziato nel corso della trattazione, indipendentemente dall'instaurazione o dalla pendenza di un procedimento ex art. 473-bis.47 c.p.c., risultano precipuamente finalizzati a far cessare la condotta abusante e a intimare l'allontanamento dell'autore dalla casa familiare, ingiungendogli eventualmente il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dal beneficiario della misura protettiva¹⁴³.

¹⁴⁰ Sul carattere «inedito» della misura cautelare atipica in parola, cfr., E. VULLO, *Note in tema di "provvedimenti indifferibili"* ex art. 473-bis.15 c.p.c., in *Judicium*, 4, 2024, pp. 535 e ss. Sul dibattito che ha preceduto l'introduzione di tale istituto, cfr., *ex multis*, E. MALCHIODI, *L'art. 700 c.p.c. e i rapporti fra i coniugi relativamente alla prole*, in *Giur. it.*, 2, 1966, pp. 148 ss.; A. CARRATTA, *Provvedimenti presidenziali "nell'interesse dei coniugi e della prole"* ex art. 708 c.p.c. e tutela d'urgenza, in *Fam. e dir.*, 4, 1999, pp. 376 ss.; M.G. CIVININI, *Provvedimenti cautelari e rapporti patrimoniali tra coniugi in crisi*, in *Fam. e dir.*, 4, 1995, pp. 371 ss.; P.G. IANNELLI, *Provvedimenti "temporanei e urgenti"* ex art. 708 c.p.c. e provvedimenti d'urgenza: spunti di riflessione, in *Dir. giur.*, 2002, pp. 425 ss.

¹⁴¹ In questo senso, cfr. Cass. 30 aprile 2024, n. 11688, cit., che ha dichiarato il carattere incontrovertito della natura cautelare dei provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c.

¹⁴² Con riguardo all'annoso dibattito sulla natura dei provvedimenti temporanei e urgenti che ha animato dottrina e giurisprudenza sotto la vigenza degli art. 706. c.p.c. e 4 della l. n. 898/1970., cfr., *ex multis*, F. CIPRIANI, *I provvedimenti presidenziali nell'interesse dei coniugi e della prole*, Napoli, 1970, pp. 471 ss.; F. TOMMASEO, *I provvedimenti d'urgenza. Struttura e limiti della tutela anticipatoria*, Padova, 1983, pp. 39 e ss. Per il riconoscimento della natura anticipatoria dei provvedimenti in parola, cfr., per tutti, C. MANDRIOLI, *Per una nozione strutturale dei provvedimenti anticipatori o interinali*, in *Riv. dir. proc.*, 4, 1964, pp. 551 ss. Con riguardo all'art. 473-bis.22 c.p.c., cfr., *ex plurimis*, A. GRAZIOSI, *Sui provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse dei genitori e dei figli minori*, in *Fam. e dir.*, 4, 2022, pp. 368 ss. Sul punto, v., anche per gli opportuni riferimenti ulteriori, G. BUFFONE, *I provvedimenti ad interim*, in *Nuove leggi civ. com.*, 4-5, 2023, pp. 872 ss. e, in particolare, pp. 875 ss.

¹⁴³ G. TRISORIO LIUZZI, *Centralità del giudicato al tramonto?*, Napoli, 2016, p. 83, a proposito degli ordini di protezione, osserva come «[a]nche se alla base vi possono essere ragioni di urgenza, sicché il procedimento potrebbe anche assolvere a funzioni cautelari, non siamo in presenza di una misura cautelare, atteso che non è strumentale ad un eventuale giudizio di merito». A (implicita) conferma della diversa natura dei provvedimenti in esame, si consideri che l'art. 8 della l. n. 154/2001 prevedeva

Poste queste premesse, le finalità protettiva e inibitoria perseguite con le misure *ex art. 473-bis.70 c.p.c.*¹⁴⁴ – unitamente ai contenuti tipizzati delle stesse – inducono a circoscrivere l’ambito di applicazione dei provvedimenti interinali *ex artt. 473-bis.15 e 473-bis.22 c.p.c.*, i quali possono essere adottati – indipendentemente dall’allegazione (e dall’accertamento) in giudizio di condotte integranti «abusi familiari» – unicamente per assumere misure interlocutorie che assicurino l’effettività del provvedimento finale di merito.

In particolare, l’art. 473-bis.22 c.p.c. attribuisce all’autorità giudiziaria il potere di adottare, alla prima udienza, i provvedimenti temporanei e urgenti necessari a regolare in via provvisoria la vita del nucleo familiare “in crisi” – con riferimento, particolarmente, all’assegnazione della casa familiare, oltre che al versamento di eventuali contributi economici; l’art. 473-bis.15 c.p.c., invece, consente al giudice, qualora sussista un pregiudizio imminente e irreparabile, di assumere, già nella fase iniziale del processo, le misure che non possono essere differite all’udienza di comparizione delle parti – che, nelle ipotesi più gravi, possono incidere sul collocamento dei figli minori o sul loro affidamento a soggetti diversi dai genitori – e che saranno poi assorbite dai provvedimenti temporanei e urgenti emessi all’esito di quest’ultima¹⁴⁵. Tali provvedimenti, pur rispondendo a presupposti diversi, sono accomunati dal nesso di strumentalità con il giudizio di merito e non paiono poter essere utilizzati per conseguire gli effetti inibitori propri degli ordini di protezione¹⁴⁶.

Da quanto prospettato emerge che, nell’ambito di un procedimento in cui siano accertati abusi familiari *ex art. 473-bis.69 c.p.c.*, la tutela interinale disposta attraverso i provvedimenti di cui agli artt. 473-bis.15 e 473-bis.22 c.p.c., assume rilievo autonomo ed – *eventualmente* – complementare all’adozione delle misure protettive *ex art. 473-bis.70 c.p.c.*

Con tali misure, invero, il giudice regola in via provvisoria l’assetto dei rapporti del nucleo familiare, eventualmente disponendo anche sospensioni o limitazioni alla responsabilità genitoriale delle parti, e, in ragione del contenuto non tipizzato degli stessi, provvede alle

che nei giudizi di separazione e divorzio il presidente potesse adottare, oltre ai provvedimenti temporanei e urgenti *ex art. 708 c.p.c.*, «provvedimenti aventi i contenuti indicati nell’art. 342-ter del codice civile». Con riguardo ai soli provvedimenti contenenti misure protettive *ex art. 473-bis.70 c.p.c.*, inoltre, si applica, in caso di elusione, l’art. 387-bis c.p.

¹⁴⁴ Cfr. Cass. 21 febbraio 2025, n. 4595, ove gli ordini di protezioni civili sono qualificati «strumenti idonei non solo a proteggere la vittima, ma anche a prevenire l’escalation della violenza». Secondo la Corte, «[q]uesta è in definitiva la finalità della misura dell’allontanamento dal domicilio e del divieto di avvicinamento, non quella di sanzionare l’aggressore, ma di impedire che egli venendo a contatto con la vittima possa reiterare le stesse condotte pregiudizievoli ovvero tenerne di più gravi».

¹⁴⁵ Per alcuni esempi sulle ulteriori misure che possono essere adottate con i provvedimenti indifferibili *ex art. 473-bis.15*, cfr. anche Cass. 20 aprile 2024, n. 11688, cit.

¹⁴⁶ Sul punto, si osservi come, ad esempio, il provvedimento *ex art. 473-bis.22 c.p.c.*, con il quale il giudice disponga l’allontanamento del coniuge o dell’unito civilmente dalla casa familiare, sia conseguenza diretta della autorizzazione dei coniugi o degli uniti civilmente a vivere separati e dell’assegnazione della casa familiare a uno di essi, volto a regolare in via provvisoria i rapporti tra le parti fino alla sentenza che definisce il giudizio piuttosto che a inibire la (eventuale) condotta violenta o abusante posta in essere da una parte nei confronti dell’altra.

ulteriori esigenze di tutela che possono emergere nel corso del processo¹⁴⁷. Sul punto, occorre infine osservare che, i provvedimenti interinali – per espressa previsione di legge, quelli *ex art. 473-bis.22 c.p.c.*¹⁴⁸; per ragioni di ordine sistematico, quelli *ex art. 473-bis.15 c.p.c.*¹⁴⁹ – conservano la loro efficacia anche in caso di estinzione del processo, fino a quando non siano sostituiti con altro provvedimento, a differenza degli ordini di protezione, la cui durata è necessariamente determinata.

3.2. Le modalità di attuazione e i rimedi

Le considerazioni relative ai contenuti e alla funzione degli ordini di protezione assumono rilievo anche con riferimento alla fase attuativa, qualora il destinatario non vi dia spontanea esecuzione. A questo proposito, appare opportuno verificare se la disciplina speciale prevista per gli ordini di protezione possa essere integrata dalle disposizioni generali del rito familiare unificato.

Con specifico riferimento all'ordine di pagamento dell'assegno di mantenimento disposto a favore dei conviventi che rimangano sprovvisti di mezzi adeguati, deve innanzitutto osservarsi che il giudice ne stabilisce, ai sensi dell'art. 473-bis.70, comma 2, c.p.c., le «modalità» e i «termini di versamento», prescrivendo, «se del caso», la corresponsione della somma direttamente da parte del datore di lavoro dell'obbligato, attraverso detrazione dalla retribuzione spettante a quest'ultimo¹⁵⁰: in caso di inottemperanza, l'ordine di contribuzione al mantenimento potrà essere “portato a esecuzione” secondo le forme dell'espropriazione forzata, con conseguente applicazione della disciplina sul pignoramento, sull'intervento dei creditori, sulla vendita forzata o assegnazione e sulle opposizioni esecutive¹⁵¹.

¹⁴⁷ Ai sensi dell'art. 473-bis.50 c.p.c., il giudice, quando adotta i provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'articolo 473-bis.22, può formulare una proposta di piano genitoriale, che tenga conto di quelli allegati dalle parti: qualora la proposta sia accettata dalle parti, il mancato rispetto delle condizioni previste nel piano genitoriale costituisce «comportamento sanzionabile ai sensi dell'articolo 473-bis.39 c.p.c.». Sulla funzione complementare dei provvedimenti in esame alla adozione delle misure protettive, cfr. Trib. Verona, 28 luglio 2023, n. 22025, che, pur rigettando nel caso di specie la richiesta di adozione di provvedimenti indifferibili, in ragione della carenza del requisito del pregiudizio imminente e irreparabile, ne ammette l'adozione anche nei procedimenti *ex art. 473-bis.40 c.p.c.*, per far fronte ad esempio alla situazione di indigenza della parte abusata o all'affidamento esclusivo del minore.

¹⁴⁸ Cfr. art. 473-bis.22, comma 2, c.p.c.

¹⁴⁹ In questo senso, cfr. anche, R. DONZELLI, *Il rompicapo dei provvedimenti provvisori e urgenti resi nel procedimento per le persone, i minorenni e le famiglie*, in *Judicium online* del 13 aprile 2023, p. 5.

¹⁵⁰ Sul punto, E. D'ALESSANDRO, *Gli ordini civili di protezione contro gli abusi familiari: profili processuali*, cit., p. 234, precisa che «nell'ipotesi in cui si sia disposto il pagamento di un assegno provvisorio si è prevista la possibilità della c.d. esecuzione diretta, consistente nell'imporre al datore di lavoro l'obbligo di versare direttamente al beneficiario la somma dovuta a titolo di assegno decurtandola dall'importo della retribuzione spettante all'autore dell'abuso familiare».

¹⁵¹ Negli stessi termini, F. AULETTA, *L'azione civile contro la violenza nelle relazioni familiari (art. 736-bis c.p.c.)*, cit., p. 1058.

Sul punto, avuto riguardo alla natura *eccezionale* della misura patrimoniale in parola, oltre che al carattere strettamente accessorio all'ordine di allontanamento dalla casa familiare¹⁵², deve ritenersi che non possa trovare applicazione, in via sussidiaria, la disciplina "riordinata" di cui agli artt. 473-bis.36 e 473-bis.37 c.p.c., in materia di garanzie del diritto di credito e pagamento diretto del terzo, che il legislatore della riforma ha previsto ai fini della attuazione dei provvedimenti – anche *temporanei* – relativi ai contributi economici, in favore della prole o delle parti, adottati dal giudice di un processo sulla crisi familiare o sulla responsabilità genitoriale¹⁵³. In particolare, deve ritenersi che, in mancanza dell'espressa disposizione del giudice di cui all'art. 473-bis.70 c.p.c., in ordine alla corresponsione diretta della somma da parte del datore di lavoro dell'obbligato, non possa trovare applicazione la disciplina sul procedimento stragiudiziale previsto dall'art. 473-bis.37 c.p.c., non congruente con le esigenze di celerità e urgenza alla base della misura in esame¹⁵⁴.

Per quanto concerne, invece, le modalità di attuazione delle misure non patrimoniali, il legislatore della riforma, trasponendo la disciplina originariamente contenuta nel codice civile, ha disposto che le stesse siano determinate dal giudice, il quale provvede con il «medesimo decreto» con cui dispone la misura protettiva ovvero, «ove sorgano contestazioni o difficoltà in ordine all'esecuzione», con decreto successivo, con cui sono adottati «i provvedimenti più opportuni per l'attuazione», ivi compreso l'intervento della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario. In ragione della "inidoneità" delle forme dell'esecuzione forzata diretta ai fini dell'attuazione dei provvedimenti in esame, dunque, si riconosce in capo allo stesso organo giudicante che assume la misura di protezione il potere di determinarne le effettive modalità di attuazione¹⁵⁵.

¹⁵² *Ibidem*, p. 1050, seppure in riferimento alla disciplina contenuta nell'ormai abrogato art. 342-ter c.c., evidenzia come sia «chiaramente fissato un vincolo di subordinazione alle misure non patrimoniali [...] di quella a contenuto patrimoniale [...], mediante la qualificazione della misura patrimoniale quale mezzo di reintegrazione della situazione di indigenza economica (soltanto ed in quanto) indotta dall'adozione delle misure non patrimoniali».

¹⁵³ Sulla disciplina prevista dagli artt. 473-bis.36 e 473-bis.37 c.p.c., v., tra gli altri e per gli ulteriori riferimenti, F. TOMMASEO, *Sull'attuazione dei provvedimenti della giustizia familiare*, in *Fam. e dir.*, 11, 2023, pp. 970 ss. e, in particolare, pp. 972 ss.

¹⁵⁴ L'art. 473-bis.37, comma 1, c.p.c. dispone che «[i]l creditore cui spetta la corresponsione periodica del contributo in favore suo o della prole, dopo la costituzione in mora del debitore, inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni, può notificare il provvedimento o l'accordo di negoziazione assistita in cui è stabilita la misura dell'assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al debitore inadempiente». Ai sensi del comma 2, «[i]l terzo è tenuto al pagamento dell'assegno dal mese successivo a quello in cui è stata effettuata la notificazione» e «[o]ve il terzo non adempia, il creditore ha azione esecutiva diretta nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovute». Sul punto, cfr. anche Relazione illustrativa al decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, cit., p. 81.

¹⁵⁵ Sul punto, A.R. EREMITA, *Ordini di protezione familiare e processo civile*, cit., pp. 222 ss. e, in particolare, p. 224, sottolinea come, a fronte del «l'enorme difficoltà di eseguire provvedimenti in materia di diritti personalissimi rimasti inadempiti», «l'innovativa scelta di aver demandato l'attuazione dei provvedimenti [in parola] allo stesso giudice che li ha emessi, prevedendo la possibilità di far intervenire la forza pubblica o l'ufficiale sanitario, tenta di affermare il valore dell'effettività dei provvedimenti giurisdizionali e di superare le ricorrenti difficoltà nel sistema di far attuare provvedimenti comportanti obblighi positivi a carico di determinati soggetti del nucleo familiare».

A questo proposito, i contenuti tipizzati, unitamente alla funzione prevalentemente inibitoria delle misure protettive in parola, inducono a ritenere inapplicabile, in via sussidiaria, la disciplina generale dettata in materia di attuazione dei provvedimenti – anche provvisori – «sull'affidamento del minore» e «per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale», avuto riguardo, in particolare, alle disposizioni sul procedimento previsto dall'art. 473-bis.38 c.p.c., che ha luogo nel contraddittorio tra le parti e si conclude, previo esperimento del tentativo di conciliazione, con ordinanza opponibile nelle forme dell'art. 473-bis.12 c.p.c.¹⁵⁶: ai sensi dell'art. 473-bis.70 c.p.c., invero, il giudice provvede con decreto – finanche privo di motivazione – eventualmente ricorribile con ricorso straordinario in cassazione¹⁵⁷.

Con riferimento all'attuazione delle misure di protezione a contenuto personale, inoltre, può osservarsi come, in ragione della situazione di pericolo che ne giustifica l'adozione, nonché della natura delle situazioni giuridiche tutelate, il legislatore non abbia indicato, ai fini del ricorso all'uso della forza pubblica, il requisito dell'«assoluta indispensabilità» – espressamente previsto, invece, dall'art. 473-bis.38 c.p.c.¹⁵⁸ –, dovendosi ritenere l'autorizzazione all'uso della forza giustificata dalla stessa fisionomia delle misure da attuare. Da ultimo, avuto riguardo alla specifica situazione di urgenza e al rischio di reiterazione di condotte gravemente pregiudizievoli, non si ritiene possano trovare utile applicazione le misure coercitive di cui all'art. 473-bis.39 c.p.c.¹⁵⁹, che il legislatore della riforma ha previsto in funzione

¹⁵⁶ Per un più ampio esame della disciplina prevista dall'art. 473-bis.38 c.p.c., cfr. R. DONZELLI, *L'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento i provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 4-5, 2023, pp. 913 ss. Sul procedimento ex art. 473-bis.38 c.p.c., cfr. anche F. TOMMASEO, *Sull'attuazione dei provvedimenti della giustizia familiare*, cit., pp. 977 ss.

¹⁵⁷ In questo senso, avuto riguardo alle disposizioni previgenti, cfr. F. AULETTA, *Misure (civili) contro la violenza nelle relazioni familiari: ipotesi ricostruttive della legge n. 154/2001*, cit., p. 298. Secondo l'Autore, «quando, per effetto delle modalità di attuazione che fossero anche successivamente stabilite dal giudice, il medesimo decreto finisse, in concreto, per incidere «sulla libertà personale» del destinatario [...] alla Corte di legittimità non potrebbe che essere deferito il controllo pieno dei presupposti dell'ordine di protezione quale causa mediata della limitazione della libertà del singolo».

¹⁵⁸ Ai sensi dell'art. 473-bis.38, comma 5, c.p.c., «[i]l giudice può autorizzare l'uso della forza pubblica, con provvedimento motivato, soltanto se assolutamente indispensabile e avendo riguardo alla preminente tutela della salute psicofisica del minore» e «[l']intervento è posto in essere sotto la vigilanza del giudice e con l'ausilio del personale specializzato, anche sociale e sanitario, il quale adotta ogni cautela richiesta dalle circostanze».

¹⁵⁹ Secondo il disposto dell'art. 473-bis.39, comma 1, c.p.c., «[i]n caso di gravi inadempienze, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il giudice del procedimento in corso può d'ufficio modificare i provvedimenti in vigore e può, anche congiuntamente: a) ammonire il genitore inadempiente; b) individuare ai sensi dell'art. 614-bis la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento; c) condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro a favore della Cassa delle ammende». Ai sensi del secondo comma, inoltre, «[n]ei casi di cui al primo comma, il giudice può inoltre condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell'altro genitore o, anche d'ufficio, del minore». Per una più compiuta analisi dell'istituto, cfr., R. DONZELLI, *L'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento e i provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 4-5, 2023, pp. 912 e ss.

dell'ottemperanza ai provvedimenti relativi all'affidamento e all'esercizio della responsabilità genitoriale, dovendosi ritenere, peraltro, le funzioni deterrente e sanzionatoria precipuamente assicurate dalla previsione di cui all'art. 387-bis c.p., che prevede conseguenze penali in caso di elusione delle misure protettive in esame¹⁶⁰.

Sul versante dei rimedi, il legislatore della riforma ha riproposto immutata la disciplina contenuta nell'ormai abrogato art. 736-bis c.p.c., disponendo che la parte possa proporre, avverso il decreto di accoglimento o di rigetto della domanda di protezione – ovvero contro il decreto con cui il giudice conferma, modifica o revoca l'ordine di protezione inizialmente adottato *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 473-bis.71, comma 3, c.p.c. –, reclamo al tribunale, che provvede, in composizione collegiale e in camera di consiglio, con decreto non impugnabile¹⁶¹.

Nel silenzio degli artt. 473-bis.46 e 473-bis.71 c.p.c., deve ritenersi che il predetto regime impugnatorio – e non il reclamo ex art. 473-bis.24 c.p.c., che può essere proposto alla corte d'appello avverso i provvedimenti provvisori e “strumentali” alla tutela di merito adottati dal giudice delegato nel corso del procedimento familiare¹⁶² – si applichi, avuto riguardo al disegno complessivo della riforma e al fine di assicurare uniformità di trattamento tra i provvedimenti a contenuto protettivo, non solo alle misure di protezione adottate in via principale ex art. 473-bis.71 c.p.c., ma anche a quelle pronunciate in via incidentale dal giudice del processo familiare ai sensi dell'art. 473-bis.46 c.p.c. In particolare, avverso tali misure potrà essere proposto

¹⁶⁰ L'art. 387-bis, comma 2, c.p., prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e sei mesi, in caso di elusione dell'ordine di protezione previsto dall'art. 473-bis.70, comma 1, c.p.c. Sull'efficacia coercitiva esercitata dalla sanzione penale prevista dall'art. 387-bis, comma 2, c.p., oltre che dall'obbligo di arresto in flagranza ex art. 380, comma 2, lett. l-ter), c.p.p., cfr. anche F. TOMMASEO, *Sulla tutela delle vittime di violenza domestica nei rapporti fra giustizia civile e penale*, cit., p. 1167. L'Autore rileva, da ultimo, come la disciplina risulti rafforzata dalla previsione di cui all'art. 382-bis c.p.p., introdotto dalla l. n. 168/2023: al primo comma, invero, il legislatore ha previsto che, ove siano soddisfatti i presupposti ivi previsti, possa essere disposto l'arresto in flagranza differita (anche) nel caso di violazione degli ordini di protezione.

¹⁶¹ Ai sensi dell'art. 473-bis.71, comma 4, c.p.c., «il reclamo non sospende l'esecutività dell'ordine di protezione». La scelta di devolvere la competenza sul reclamo al tribunale in composizione collegiale, inoltre, rappresenta una deroga rispetto alla disciplina generale dei procedimenti in camera di consiglio: l'art. 739, comma 1, c.p.c., invero, dispone che i provvedimenti pronunciati dal tribunale in camera di consiglio in primo grado sono reclamabili con ricorso alla corte d'appello.

¹⁶² L'art. 473-bis.24, comma 1, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 164/2024, dispone che «[s]i può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello: 1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'art. 473-bis.22; 2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori». Ai sensi dei commi 2 e 3, «[i]l reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione, o dalla notificazione se anteriore. Eventuali circostanze sono dedotte davanti al giudice del merito. Il collegio, assicurato il contraddittorio tra le parti, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso pronuncia ordinanza con la quale conferma, modifica o revoca il provvedimento reclamato e provvede sulle spese. Ove indispensabile ai fini della decisione, può assumere sommarie informazioni. L'ordinanza è immediatamente esecutiva». Sulla disciplina del reclamo ex art. 473-bis.24 e i correttivi apportati dal d.lgs. n. 164/2024, cfr., F. DANOVI, *Il decreto correttivo e la giustizia familiare e minorile: snodi risolti e questioni ancora aperte*, cit., pp. 1147 ss.

reclamo ad altra sezione dello stesso tribunale competente a pronunciare il provvedimento che definisce il processo familiare. Alla soluzione qui proposta induce, non da ultimo, la lettera dello stesso art. 473-bis.24 c.p.c., che circoscrive l'esperibilità del rimedio in parola avverso i soli provvedimenti temporanei e urgenti di cui all'art. 473-bis.22, nonché avverso quelli emessi in corso di causa «che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale» ovvero «prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori»¹⁶³. A sommosso avviso di chi scrive, dunque, non è possibile generalizzare la soluzione giurisprudenziale, che distingue il rimedio esperibile a seconda della modalità in cui la misura venga richiesta, ritenendo operante la disciplina dell'art. 473-bis.71 c.p.c. solo allorquando l'ordine di protezione sia richiesto *principaliter*, e riservando il rimedio dell'art. 473-bis.24 alle altre ipotesi, ovvero quando «la invocata misura protettiva deve inquadrarsi nel più ampio conflitto familiare» e, dunque, richiesta incidentalmente¹⁶⁴.

4. Brevi considerazioni conclusive

A chiusura del sistema esaminato, l'art. 473-bis.46 c.p.c. riconosce al giudice del processo familiare il potere di adottare, a seguito dell'accertamento dei fatti di violenza allegati in giudizio, oltre agli ordini di protezione *ex art. 473-bis.70 c.p.c.*, ulteriori provvedimenti «a tutela della vittima e del minore», determinando le modalità di esercizio del diritto di visita del soggetto abusante, individuando «modalità idonee a non compromettere la sicurezza [della vittima e del minore]» ed eventualmente disponendo l'intervento sia dei servizi sociali sia del servizio sanitario¹⁶⁵.

Nel quadro emergente dalla riforma, peraltro, il giudice del processo familiare che, all'esito di un'istruzione piena ed esaustiva, ritenga provati i fatti di violenza allegati in giudizio, non limiterà il suo intervento all'adozione delle misure di protezione di cui all'art. 473-bis.70 c.p.c., né agli eventuali provvedimenti interinali disposti in corso di causa a tutela della parte abusata

¹⁶³ In base alle integrazioni apportate all'art. 473-bis.15 c.p.c. dal d.lgs. n. 164/2024, inoltre, può essere reclamata davanti alla corte d'appello anche l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti indifferibili adottati con decreto *inaudita altera parte*, ma «solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22».

¹⁶⁴ Così, cfr., da ultimo, Cass. 23 luglio 2025, n. 20897, espressamente riferita al caso in cui, nell'ambito di un procedimento *de responsabilitate*, sia stato pronunciato un provvedimento avente natura «complessa», perché recante sia statuizioni limitative della responsabilità genitoriale sia una misura di protezione.

¹⁶⁵ Ai sensi dell'art. 473-bis.46, comma 3, c.p.c., inoltre, qualora la vittima sia stata inserita in collocazione protetta, il giudice può incaricare i servizi sociali del territorio di elaborare progetti finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo della stessa, che ne consentano il superamento della condizione di isolamento e di non indipendenza economica. Per quanto concerne il regime impugnatorio dei provvedimenti *ex art. 473-bis.46*, commi 2 e 3, c.p.c., il legislatore non ha disposto espressamente. A questo proposito, occorre distinguere a seconda del contenuto e della finalità perseguita mediante i provvedimenti in esame, che concernono l'adozione di misure accessorie e di supporto, non tutte direttamente incidenti sulla responsabilità genitoriale o sul regime dell'affidamento e della collocazione dei minori. In particolare, si ritiene che il rimedio previsto dall'art. 473-bis.24 possa trovare applicazione con riguardo alle sole misure in grado di incidere su tali profili.

e del minore, ma terrà conto di tale accertamento ai fini dell’emanazione della sentenza finale, destinata a regolare in maniera stabile l’assetto dei rapporti familiari.

Una tale impostazione si discosta sensibilmente dalla *ratio* che aveva ispirato la disciplina delle misure civili di protezione, la quale era volta non soltanto a garantire una tutela immediata alla parte vittima di violenze, ma anche a favorire il superamento della crisi familiare, in un’ottica di composizione della “conflittualità” e ricostruzione del rapporto di coppia¹⁶⁶.

In questo scenario, la normativa analizzata denota un significativo mutamento di prospettiva rispetto al passato, in cui gli interessi dell’unità familiare prevalevano su quelli del singolo familiare e sulla tutela dei suoi diritti fondamentali. In particolare, il rilievo riconosciuto, nell’ambito della regolazione dei rapporti familiari e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, all’accertamento delle condotte violente – intervenuto nel quadro delle specifiche garanzie processuali previste a tutela della parte abusata e dell’esercizio degli ampi poteri officiosi riconosciuti al giudice – conferisce maggiore effettività al sistema di tutela civile della vittima di violenza familiare, integrando le tutele inibitoria e risarcitoria (già) previste dall’ordinamento.

Valeria Garau
Dottoressa di ricerca

¹⁶⁶ Cfr. Relazione governativa al disegno di legge n. 2675/S/XIII, cit., *passim*, e, in particolare, p. 7, ove si evidenzia come la disciplina in parola persegua in modo primario, «oltre all’obiettivo della protezione della vittima», «anche quello del ripristino – ovviamente sinché possibile – della serena convivenza familiare», e a tal fine preveda «interventi diretti a favorire il superamento della conflittualità attuale con il refluire delle sue cause verso la ricostituzione di una pienezza di rapporti». Sul richiamato obiettivo di salvaguardia dell’unità della famiglia, cfr. anche A.R. EREMITA, *Ordini di protezione familiare e processo civile*, cit., pp. 23 ss.